

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 settembre 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 30. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 6 luglio 2000 (della Regione Emilia-Romagna).

Lavori pubblici - Regolamento governativo di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - Ambito di applicazione - Comprensione nel novero dei destinatari delle Regioni, anche a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti regionali da queste finanziati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna - Lamentata immediata e diretta applicazione, sia pure in via suppletiva, del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale fino all'adeguamento della legislazione regionale ai principi desumibili dalla legge quadro - Denunciata applicazione, in via permanente, del medesimo regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. - Lamentato obbligo di istituire elenchi di collaudatori e di curarne la tenuta a mezzo di apposite commissioni - Invasione della sfera di competenze regionali in materia di lavori pubblici - Incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione - Violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare.

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 1, commi 2 e 3, 188, commi 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119

Pag. 9

N. 31. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 6 luglio 2000 (della Provincia autonoma di Trento).

Lavori pubblici - Regolamento governativo di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - Ambito di applicazione - Comprensione nel novero dei destinatari delle Regioni, anche a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti regionali da queste finanziati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento - Lamentata immediata e diretta applicazione, sia pure in via suppletiva, del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale fino all'adeguamento della legislazione provinciale ai principi desumibili dalla legge quadro - Denunciata applicazione, in via permanente, del medesimo regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. - Lamentato obbligo di istituire elenchi di collaudatori - Invasione della sfera di competenze provinciali in materia di lavori pubblici - Lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti provinciali, con violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare.

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 1, commi 2 e 3, e 188, comma 8.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17 e 16; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma 2; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19-bis, aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2

» 14

n. 32. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 6 luglio 2000 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Lavori pubblici - Regolamento governativo di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - Ambito di applicazione - Comprensione nel novero dei destinatari delle Regioni, anche a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti regionali da queste finanziati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata immediata e diretta applicazione, sia pure in via suppletiva, del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale fino all'adeguamento della legislazione provinciale ai principi desumibili dalla legge quadro - Denunciata applicazione, in via permanente, del medesimo regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. - Lamentato obbligo di istituire elenchi di collaudatori - Invasione della sfera di competenze provinciali in materia di lavori pubblici - Lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti provinciali, con contrasto dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare - Violazione del principio di legalità.

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 1, commi 2 e 3, e 188, commi da 8 a 10.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, 16, 104 e 107; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5; D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19-*bis*, aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463

Pag. 21

n. 461. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 12 aprile 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Pag. 29

N. 462. Ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio il 12 aprile 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

» 35

N. 463. Ordinanza emessa dal G.U.P. presso il tribunale militare di Cagliari il 12 aprile 2000.

Processo penale - Udienza preliminare - Modifiche normative - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, per i quali l'udienza preliminare sia in corso o sia stata fissata entro il 2 gennaio 2000 - Prevista applicazione delle norme anteriormente vigenti - Contrasto con il principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 220.

- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 (modificato dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2)

Pag. 36

N. 464. Ordinanza emessa dal tribunale di Firenze il 16 maggio 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, del potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta medesima - Ingiustificata parità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Lesione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 438.

- Costituzione, artt. 3, 101 e 111

» 40

N. 465. Ordinanza emessa dal tribunale di Firenze il 10 maggio 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, del potere del giudice di decidere, sull'ammissibilità della richiesta medesima - Ingiustificata parità di trattamento tra imputati - Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Lesione del principio del contraddittorio.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223 (come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479); cod. proc. pen., art. 438.

- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111

» 42

N. 466. Ordinanza emessa dal tribunale di La Spezia il 23 maggio 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Esercizio della facoltà di non rispondere - Applicabilità, in mancanza di accordo delle parti, della disciplina di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, comma quinto, Cost. - Lamentato contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Denunciata insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.

- Costituzione, art. 111, commi quarto e quinto (novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2)

» 45

N. 467. Ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Modena il 26 aprile 2000.

Processo penale - Incidente probatorio - Reato di maltrattamento in famiglia o verso fanciulli (art. 572 cod. pen.) - Persone, minori di anni sedici, interessate alla assunzione della prova - Valutazione da parte del giudice delle modalità di assunzione, avuto riguardo alle esigenze del minore - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati.

- Cod. proc. pen., art. 398, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 14, comma 2, legge 15 febbraio 1996, n. 66.
- Costituzione, art. 3, primo comma

Pag. 46

N. 468. Ordinanza emessa dal tribunale di Arezzo sezione distaccata di Montevarchi il 30 maggio 2000.

Reati e pene - Depenalizzazione - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi di guida senza patente.

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3

» 49

N. 469. Ordinanza emessa dal tribunale di Venezia il 15 marzo 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Esercizio della facoltà di non rispondere - Applicabilità, in mancanza di accordo delle parti, della disciplina di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, art. 111, quarto comma

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, art. 111, quarto comma

» 50

N. 470. Ordinanza emessa dal pretore di Firenze il 15 febbraio 1999.

Sanzioni amministrative - Norme della Regione Toscana - Sanzioni pecuniarie (nella specie, in materia di igiene) - Previsione del Pagamento in misura ridotta nel solo limite del terzo del massimo edittale in caso di mancata fissazione di minimo edittale - Contrasto con il principio stabilito dalla legge statale n. 689/1981 che consente il pagamento ridotto in misura pari al doppio del minimo desumibile dal tipo di sanzione applicata - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 152/1995 e 187/1996.

- Legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, art. 7, comma 3.
- Costituzione, art. 117

» 51

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 30

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 6 luglio 2000
(della Regione Emilia-Romagna)

Lavori pubblici - Regolamento governativo di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - Ambito di applicazione - Comprensione nel novero dei destinatari delle Regioni, anche a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti regionali da queste finanziati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna - Lamentata immediata e diretta applicazione, sia pure in via suppletiva, del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale fino all'adeguamento della legislazione regionale ai principi desumibili dalla legge quadro - Denunciata applicazione, in via permanente, del medesimo regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. - Lamentato obbligo di istituire elenchi di collaudatori e di curarne la tenuta a mezzo di apposite commissioni - Invasione della sfera di competenze regionali in materia di lavori pubblici - Incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione - Violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare.

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 1, commi 2 e 3, 188, commi 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1027 del 20 giugno 2000 (allegato 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale rogata dal notaio dott. Federico Stame del Collegio notarile di Bologna, rep. n. 44063 del 22 giugno 2000 (allegato 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova, Franco Mastragostino di Bologna e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di disciplinare con regolamento ed in modo direttamente vincolante i lavori pubblici di interesse regionale, di competenza della ricorrente Regione Emilia-Romagna; e per il conseguente annullamento:

del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il «regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000 (s.o. n. 66/L), nella parte in cui esso intende disciplinare i lavori pubblici di interesse regionale, con particolare riferimento agli artt. 1, commi 2 e 3; 188, commi 8, 9 e 10; per violazione:

degli artt. 117, 118 e 119 Cost.;

dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare;

F A T T O

La ricorrente Regione Emilia-Romagna dispone in materia di lavori pubblici di interesse regionale di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117 Cost. Inoltre, ai sensi dell'art. 118 della stessa Cost., essa dispone in materia anche delle relative potestà amministrative.

In attuazione delle proprie competenze, la ricorrente regione ha disciplinato, con varie leggi, la materia dei lavori pubblici di interesse regionale.

Per quanto riguarda la normativa statale, il settore dei lavori pubblici è attualmente disciplinato, come è ben noto, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, che per la parte che ci interessa, ovvero per quanto riguarda il significato della legge-quadro per le regioni, non è stata toccata dalla pur rilevanti (sotto altri profili) modifiche intervenute ad opera del decreto-legge n. 101 del 1995 (conv. in legge n. 216 del 1995, c.d. *Merloni-bis*) e della legge n. 415,

del 1998 (c.d. Merloni-ter), se si eccettua l'adeguamento dell'art. 1, comma 2, disposto dalla legge n. 415, a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 482/1995 circa la vincolatività per le regioni e le province autonome dei soli «principi desumibili dalla presente legge».

La legge n. 109 del 1994 dispone, in particolare che, il nuovo ordinamento generale in materia di lavori è la risultante della disciplina di cui alla stessa legge e all'apposito regolamento governativo di cui all'art. 3 e, altresì, che il suddetto regolamento governativo, al pari della legge, si applica, quanto alle pubbliche amministrazioni «alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli organismi di diritto pubblico» (art. 2, comma 2, lettera a)).

Ora, è del tutto certo che tra i soggetti destinatari della disciplina regolamentare, non rientrano le regioni e le province autonome. Non solo, infatti, vi è nella legge una netta contrapposizione tra i destinatari diretti, quali amministrazioni aggiudicatrici, della legge n. 109/1994 (che sono, si noti, contemporaneamente e nello stesso testo anche destinatari del regolamento) e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (e gli enti cui si estende la relativa potestà legislativa), le quali sono destinatarie dei soli principi e norme fondamentali di riforma economica-sociale, ma codesta stessa Ecc.ma Corte costituzionale ha già stabilito — in sede di giudizio di legittimità sull'impugnazione rivolta contro la legge anche dalla ricorrente regione — che le regioni «non sono comprese tra le amministrazioni e gli enti destinatari del regolamento» (sent. n. 482 del 1995, punto 8 in diritto) e della stessa legge, la quale all'art. 2, comma 2, lettera a) «elenca i destinatari della norma senza indicare e comprendere le regioni» (punto 5 in diritto).

D'altronde, più in generale, la stessa sentenza ora citata ha ribadito che «i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale» (punto 8 in diritto cit.), con una affermazione netta che corrisponde a giurisprudenza consolidata, dalla sentenza n. 465 del 1991 alla sent. n. 408 del 1999. Essa ha altresì statuito che lo strumento della delegificazione, che opera tra legge e regolamento statale, non può operare «per fonti di diversa natura, tra le quali vi è un rapporto competenza e non di gerarchia».

Inopinatamente, dunque, la ricorrente regione ha dovuto constatare che l'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, oggetto del presente giudizio, in sede di definizione dell'ambito di applicazione, al comma 2 dispone che «le regioni, anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione».

Esso dispone, inoltre, al terzo comma, che «ai sensi dell'art. 10, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge».

A tali previsioni, di carattere generale e gravemente lesive della autonomia legislativa ed amministrativa regionale, si aggiunge poi la specifica e particolare previsione dell'art. 188, comma 8 (cui si correlano i commi 9 e 10), a termini del quale «ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome elenchi dei collaudatori». Ed anche tale disposizione pretende di imporre obblighi a carico del legislatore o dell'amministrazione regionale.

Senonché, le norme citate contrastano con le disposizioni costituzionali poste a garanzia dell'autonomia della ricorrente regione, e sono pertanto illegittime, per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Arbitrarietà dell'art. 1, comma 3, in quanto impone l'applicazione delle disposizioni del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge-quadro.

Come esposto in narrativa, l'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, al comma 2, dispone che «le regioni, anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione».

Esso dispone, inoltre, al comma 3, che «ai sensi dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge».

È agevole notare che in questo modo il regolamento introduce la previsione della sua stessa integrale applicazione ai lavori pubblici di interesse regionale:

1) in via transitoria e per un tempo indeterminato, in attesa della nuova legislazione regionale, a tutti i lavori pubblici di interesse regionale;

2) in via permanente per taluni lavori pubblici di interesse regionale, e, precisamente, per i lavori finanziati prevalentemente con fondi statali, o in materia delegata, o al di fuori delle materie dell'art. 117, Cost.

Tali disposizioni sono, ad avviso della ricorrente regione, aberranti su un piano generale, e comunque confliggenti con il sistema posto dalla Costituzione a garanzia dell'autonomia regionale.

In primo luogo, appare illegittima la disposizione del comma 3, che dispone l'immediata e diretta applicazione del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale fino all'adeguamento della legislazione regionale ai principi desumibili dalla legge.

La disposizione regolamentare ritiene di disporre quanto ora detto «ai sensi dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62», il quale, come ben noto, stabilisce che «le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali abrogano le leggi regionali che siano in contrasto con esse» (comma 1) e che «i consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni» (comma 2).

Ora, va in primo luogo notato che il richiamo alla legge n. 62 del 1953 è del tutto improprio e insuscettibile di legittimare alle regioni in via generalizzata di tutto il regolamento (se pur sino a quando queste ultime non avranno adeguato la propria legislazione).

L'art. 10 cit. si riferisce, infatti, con ogni evenienza, ai rapporti tra legge statale e legge regionale, tal che se un fenomeno abrogativo si può dedurre, esso è dovuto esclusivamente al sopraggiungere di principi fondamentali, contenuti in nuove leggi statali. In tal senso, paiono pertinenti le perplessità avanzate dalla Corte dei conti — ufficio controlli sugli atti del Governo — Rilievo n. 2/2000, allorché — a fronte del richiamo alla legge n. 62/1953, ritenuto «scontato» nella relazione governativa allo schema di regolamento — viene invece sottolineato come l'obbligo sancito dalla disposizione regolamentare in esame, lungi dal poter essere fatto derivare dal disposto dell'art. 10 cit., abbia invece un contenuto innovativo, contrastante peraltro con il corretto atteggiarsi del rapporto tra legislazione statale di principio e legislazione regionale.

Nella già citata sentenza n. 482 del 1995 anche codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha espressamente ricordato che «solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con i sopravvenuti principi e norme fondamentali della legge statale può determinare, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'abrogazione delle prime».

Ora, è altresì evidente che la «diretta incompatibilità» delle norme regionali va valutata sulla base di un esame concreto del rapporto tra le disposizioni della legge statale e quelle di cui alle specifiche leggi regionali delle singole regioni. Solo sulla base di tale esame sarà possibile dire quali norme regionali risultino, in ipotesi, abrogate.

Non spetta invece al regolamento governativo, in lavori pubblici statali, né di «constatare» né (ancor meno) di «disporre» in generale l'abrogazione delle leggi regionali, e di «disporre» a riempimento della presenta lacuna l'applicazione delle norme regolamentari.

Una siffatta operazione non potrebbe essere compiuta ad avviso della ricorrente regione, secondo i principi sopra esposti, neppure dalla legge statale: certissimamente essa non può essere compiuta, nella più totale assenza di qualunque fondamento legislativo, dal regolamento.

Rileva, in ogni caso — anche ad ammettere per ipotesi la coerenza con i principi costituzionali del contenuto innovativo della disposizione regolamentare in parola — la circostanza che la determinazione dei confini delle competenze fra Stato e regioni non può essere in nessun caso demandata al regolamento.

Infatti, codesta Corte ha già escluso in via generale che possano essere dettate norme di regolamento destinate a valere sino al sopraggiungere di legislazione regionale (cfr. sent. n. 408 del 1998), al di fuori degli speciali meccanismi di adeguamento al diritto comunitario (cfr. sent. n. 425 del 1999).

2. — Arbitrarietà dell'art. 1, comma 2, in quanto dispone l'applicazione delle disposizioni del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost.

2.1. — Come ricordato in narrativa, l'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 qui impugnato dispone che «le regioni, anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione».

Al contrario di quella di cui al comma 3, la disposizione del comma 2 non ha carattere transitorio, ma permanente. I lavori pubblici di interesse regionale sarebbero assoggettati alla disciplina regolamentare statale nelle ipotesi sopra indicate, delle quali la prima è quella dei «lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato».

Tale disposizione è, ad avviso della ricorrente regione, aberrante sotto molteplici profili.

In primo luogo, curiosamente, la disposizione sembra ritenere possibile l'applicazione del regolamento ai lavori pubblici di interesse regionale, senza che ciò implichi l'applicazione della legge di cui il regolamento costituisce disciplina di esecuzione o attuazione. Ora, è chiaro che ciò non è affatto possibile, e che l'applicazione «del regolamento» implicherebbe l'applicazione *in toto* della normativa statale (e non dei soli principi fondamentali in essa contenuti), cioè *in primis* l'applicazione a tali lavori della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche.

Il che ovviamente non è possibile, perché ciò verrebbe a contrastare in modo manifesto con la stessa legge n. 109 del 1994, la quale nel disporre che le regioni sono destinatarie dei soli «principi fondamentali» chiaramente presuppone che ai lavori rientranti nella potestà legislativa regionale si applichi non la legge statale in quanto tale, ma la legislazione regionale, nel rispetto di quei principi.

In secondo luogo, sembra del tutto evidente che non può essere lo stesso regolamento ad individuare il campo di applicazione proprio di sé medesimo e della legge regionale. Si vuole dire che una simile operazione, che ad avviso della ricorrente regione non spetterebbe neppure alla legge (se non in conformità alla Costituzione), non è sicuramente consentita al regolamento, in assenza di qualunque legittimazione proveniente dalla legge.

Inoltre, anche nel suo contenuto dispositivo la disposizione che prevede l'applicazione della disciplina regolamentare statale ai lavori di interesse regionale, per la sola ragione che essi siano finanziati con fondi provenienti prevalentemente dallo Stato si rivela invasiva, illegittima ed arbitraria.

Intanto, l'ipotesi stessa che lavori pubblici di interesse regionale siano finanziati in modo prevalente con fondi provenienti dallo Stato rappresenta una situazione anomala tale da richiedere un apposito fondamento giustificativo, dato che la regola dovrebbe essere rappresentata dal normale funzionamento dei meccanismi di ripartizione delle risorse finanziarie tra Stato e regioni, elaborati nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione.

Ma anche nella misura in cui sia lecito allo Stato creare per particolari lavori pubblici di interesse regionale flussi finanziari *ad hoc*, separati dall'ordinaria finanza regionale, ciò non influisce affatto sulla natura dei lavori, sulla relativa competenza e sulle regole che nel loro svolgimento si debbono rispettare.

La disposizione sembra supporre che, per qualche non chiara ragione, le normative regionali siano «meno degne» rispetto alla normativa regolamentare statale, di tal che vi sia bisogno di applicare questa, in luogo di quelle, quando lo Stato «mette i denari».

Ma è evidente che non è affatto questione di dignità delle norme, ma più semplicemente del diritto costituzionalmente garantito e tutelato in capo alle regioni e province autonome di applicare la propria legislazione ai lavori pubblici rientranti nelle rispettive competenze, così come sembra evidente che la circostanza che sia consentito in certi casi allo Stato di disporre finanziamenti specifici in vista del raggiungimento di particolari obiettivi programmatici non può implicare che la disciplina di quei lavori fuoriesca dalle regole che sono loro proprie (cfr. in tal senso anche Corte dei conti — ufficio controllo sugli atti del Governo — rilievo n. 2/2000 cit.).

2.2. — Considerazioni analoghe valgono per l'altra previsione del comma 3 del regolamento qui impugnato, secondo cui le regioni «applicano il regolamento per i lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate» dallo Stato.

Per vero, si incontra qui una maggiore difficoltà interpretativa, non essendo agevole intendere se per lavori ... realizzati nell'ambito di funzioni «dallo stesso "Stato" delegate» si debbano intendere lavori pubblici che intervengono nell'ambito di materie che di per sé non sono oggetto di trasferimento, ma di delega (ad esempio, lavori pubblici nell'ambito di demanio marittimo delegato), oppure invece lavori pubblici che di per sé spetterebbero alla competenza statale, e che lo Stato delega con proprio atto alla regione per l'esecuzione.

In entrambi i casi, comunque, il regolamento appare illegittimo ed invasivo.

Ove, infatti, per lavori realizzati nell'ambito di funzioni «dallo stesso "Stato" delegate» si intendano (secondo la prima ipotesi) lavori pubblici che intervengono nell'ambito di materie che di per sé non sono oggetto

di trasferimento, ma di delega, va qui osservato che ai fini della individuazione della materia «lavori pubblici di interesse regionale» ciò che conta non è la connessione del lavoro con una delle materie proprie della regione o provincia autonoma, ma il riparto disposto in generale rispetto ai lavori pubblici di interesse regionale sulla base dei pertinenti articoli del d.P.R. n. 616 del 1977 ed ora del decreto legislativo n. 112 del 1998.

In sintesi, un'opera pubblica è assoggettata alla competenza legislativa regionale in quanto rientra come tale tra quelle di interesse regionale, e non in quanto attiene a materia propria della regione.

Ed ancora va sottolineato che, non potendo neppure la legge statale alterare tale criterio di principio, del tutto arbitrariamente il regolamento interviene su tali aspetti senza alcuna legittimazione.

Per quest'ultima ragione, la disposizione ora considerata del comma 2 del regolamento sarebbe illegittima anche se si riferisce a specifiche deleghe di opere che, secondo le regole generali, sarebbero di competenza statale: non spetta certo al regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 disporre quali regole in tale caso debbano applicarsi.

2.3. — Con una terza precisazione, il comma 2 dell'art. 1 dell'impugnato regolamento dispone che le norme di questo vengano applicate «nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione».

A parte il frettoloso riferimento all'art. 117 Cost., anche tale disposizione è redatta in termini ambigui. Essa potrebbe riferirsi ai «lavori pubblici» ricadenti in «materie» non oggetto di potestà legislativa regionale. Se così fosse, varrebbero le stesse considerazioni già esposte sopra, ed in particolare la considerazione che la materia dei lavori pubblici di interesse regionale non si riferisce ai lavori che intervengano, per così dire «verticalmente», nei settori oggetto di altre potestà legislative regionali, ma a tutti i lavori, in qualunque materia, che non siano riservati allo Stato in ragione della dimensione dell'interesse coinvolto.

In un diverso significato, invece, la disposizione che qui consideriamo potrebbe essere intesa come rivolta a disporre che il regolamento si applichi anche ai lavori di interesse regionale, in quanto le sue disposizioni riguardano, appunto, «materie non oggetto di potestà legislativa» regionale. Intesa in questo senso, la disposizione sarebbe nel suo contenuto meno eversiva delle competenze, perché essa si limiterebbe ad «avvertire» che il contenuto del regolamento statale non sarebbe in tutto sovrapponibile alla materia «lavori pubblici», e comprenderebbe aspetti (sulla cui effettiva e legittima esistenza, e sulla cui eventuale individuazione qui non è necessario soffermarsi) sottratti alla potestà normativa regionale.

Anche in questo significato, tuttavia, la disposizione regolamentare è del tutto illegittima. Anche troppo ovvio risulta che, se vi è normativa statale, di qualunque livello, in relazione a settori estranei alle potestà normative regionali, alle regioni competerà applicarla, così come spetta a qualunque altro soggetto dell'ordinamento: questo punto è evidente e non è in discussione.

L'illegittimità e l'invasività residua della disposizione regolamentare *de qua* sta dunque nel pretendere di imporre con il fondamento giuridico di un atto regolamentare una regola che è la semplice conseguenza del carattere costituzionale «di attribuzione» dei poteri legislativi e normativi regionali. Essendo il potere legislativo regionale a tutt'oggi definito per specifiche materie, del tutto ovvio risulta che al di fuori di tali materie si applicheranno le disposizioni statali, che sono sul punto quelle generali.

Ma la forza di questo principio non può derivare da un regolamento, ed anzi il regolamento in genere, ed il regolamento impugnato in particolare (per difetto specifico di investitura legislativa) sono del tutto privi di legittimazione a disporre relativamente a questo ambito. Disponendo in questo ambito, in realtà, il regolamento non stabilisce una regola nuova, ma mira soltanto a sancire la subordinazione delle regioni e province autonome al potere regolamentare, così come non è consentito dal sistema costituzionale.

3. — Arbitrarietà ed illegittimità dell'art. 188, commi 8, 9 e 10, in quanto impongono alle regioni di istituire elenchi di collaudatori e di curarne la tenuta a mezzo di apposita commissione.

Con la disposizione di cui all'art. 188, comma 8, il regolamento impone alle regioni e alle province autonome di istituire elenchi dei collaudatori «ai fini dell'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti» nonché di curarne la tenuta a mezzo di apposite commissioni (comma 9), con il conseguente obbligo di ripartire detti elenchi in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici (comma 10).

In tal caso — al di là delle censure direttamente ascrivibili all'art. 1, commi 2 e 3, circa la permanente per un verso e transitoria per l'altro, applicazione alle regioni del regolamento nella sua generalità — rileva una patente violazione della autonomia legislativa delle regioni in materia, essendo evidente che la misura organizzatoria sopra descritta non è riconducibile ai principi della legge, conformemente al consolidato orientamento espressamente ribadito da codesta Ecc.ma Corte anche con la sentenza n. 482/1995 e, segnatamente, non corrispondente al nucleo essenziale della disposizione di cui all'art. 28 della legge-quadro (collaudi e vigilanza), che quindi, non può costituire la fonte legittimante la compressione dell'autonomia normativa delle regioni in ordine all'organizzazione della specifica attività.

P. Q. M.

Chiede:

voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di disciplinare con regolamento ed in modo direttamente vincolante i lavori pubblici di interesse regionale, di competenza della ricorrente Regione Emilia-Romagna;

Consequentemente annullare il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente «regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», nella parte in cui esso intende disciplinare lavori pubblici di interesse regionale, e segnatamente negli artt. 1, commi 2 e 3; 188, commi 8, 9 e 10; per violazione dei principi e norme costituzionali citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati.

Padova - Bologna - Roma, addì 22 giugno 2000.

Avv. prof.: Giandomenico FALCON - Avv. prof.: Franco MASTRAGOSTINO - Avv. Luigi MANZI

00C0755

N. 31

*Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 6 luglio 2000
(della Provincia autonoma di Trento)*

Lavori pubblici - Regolamento governativo di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - Ambito di applicazione - Comprensione nel novero dei destinatari delle Regioni, anche a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti regionali da queste finanziati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento - Lamentata immediata e diretta applicazione, sia pure in via suppletiva, del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale fino all'adeguamento della legislazione provinciale ai principi desumibili dalla legge quadro - Denunciata applicazione, in via permanente, del medesimo regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. - Lamentato obbligo di istituire elenchi di collaudatori - Invasione della sfera di competenze provinciali in materia di lavori pubblici - Lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti provinciali, con violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare.

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 1, commi 2 e 3, e 188, comma 8.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17 e 16; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma 2; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19-bis, aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

Ricorso per conflitto di attribuzioni della Provincia Autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1449 del 9 giugno 2000 (all. 1), rappresentata e difesa come da procura speciale del 13 giugno 2000 (rep. n. 24597) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di disciplinare con regolamento ed in modo direttamente vincolante i lavori pubblici di interesse provinciale, di competenza della ricorrente Provincia autonoma di Trento; e per il conseguente annullamento:

del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente «regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000 (s.o. n. 66/L), nella parte in cui esso intende disciplinare i lavori pubblici di interesse provinciale, con particolare riferimento agli articoli: 1, commi 2 e 3; 188, comma 8 per violazione:

dell'articolo 8, n. 17), e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione;

dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare;

dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

dell'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (come aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463);

dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

F A T T O

La ricorrente Provincia autonoma di Trento dispone in materia di lavori pubblici di interesse provinciale della potestà legislativa primaria, ai sensi dell'articolo 8, n. 17), dello statuto di autonomia di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 dello stesso statuto, essa dispone in materia anche delle potestà amministrative.

Le predette competenze sono state concretamente attivate mediante apposite norme di attuazione, tra le quali occorre qui richiamare quelle dettate con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, relativo alla materia dell'urbanistica e delle opere pubbliche, nonché, per il loro carattere e rilevanza generale, quelle dettate con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

In attuazione delle proprie competenze la ricorrente provincia ha disciplinato in modo organico la materia dei lavori pubblici provinciali da ultimo con la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, recante norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti, e con il relativo regolamento di attuazione, approvato con d.p.g.p. 20 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

Per quanto riguarda la normativa statale, il settore dei lavori pubblici è attualmente disciplinato, come è ben noto, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, che per la parte che ci interessa, ovvero per quanto riguarda il significato della legge quadro per le regioni e in particolare per la ricorrente provincia, non è stata toccata dalle pur rilevanti (sotto altri profili) modifiche intervenute ad opera del decreto-legge n. 101 del 1995 (conv. in legge n. 216 del 1995, c.d. Merloni *bis*) e della legge n. 415 del 1998 (c.d. Merloni *ter*), se si eccettua l'adeguamento dell'art. 1, comma 2, disposto dalla legge n. 415, a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 482/1995 circa la vincolatività per le regioni e le province autonome dei soli «principi desumibili dalla presente legge»

La legge n. 109 del 1994 dispone, in particolare, che la materia dei lavori pubblici, per quanto di interesse statale, è demandata alla potestà regolamentare del Governo (art. 3, comma 1), e che, in particolare, il regolamento statale si applica, quanto alle pubbliche amministrazioni dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli organismi di diritto pubblico (art. 2, comma 2 lett. a).

Ora, è del tutto certo che tra i soggetti cui si applica il regolamento, come sopra elencati, non rientrano le regioni, e meno che mai rientra la ricorrente provincia autonoma di Trento. Non solo infatti vi è nella legge in genere una netta contrapposizione tra i destinatari diretti della legge n. 109/1994 (che sono, si noti, contemporaneamente e nello stesso testo anche destinatari del regolamento) e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (e gli enti cui si estende la relativa potestà legislativa), le quali sono destinatarie dei soli principi fondamentali di riforma, ma codesta stessa ecc.ma Corte costituzionale ha già stabilito, in sede di giudizio di legittimità sull'impugnazione rivolta contro la legge dalla ricorrente provincia e da altre regioni, che le regioni stesse «non sono comprese tra le amministrazioni e gli enti destinata del regolamento» (sent. n. 482 del 1995, punto 8 in diritto).

D'altronde, più in generale, la stessa sentenza ora citata ha ribadito che «i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale» (ivi), con una

affermazione netta che corrisponde d'altronde a giurisprudenza consolidata dalla sentenza n. 465 del 1991 alla sentenza n. 408 del 1999. Essa ha altresì statuito che lo strumento della delegificazione, che opera tra legge e regolamento statale, non può operare «Per fonti di natura diversa, tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia».

Inopinatamente, dunque, la ricorrente provincia ha dovuto constatare che l'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, oggetto del presente giudizio, in sede di definizione dell'atto di applicazione, al comma 2 dispone che le «Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione».

Esso dispone inoltre, al comma 3, che «ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge».

A tali previsioni, di carattere generale e gravemente lesive della autonomia legislativa ed amministrativa provinciale, si aggiunge poi la specifica e particolare previsione dell'art. 188, comma 8, a termini del quale «ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e le, province autonome elenchi dei collaudatori». Ed anche tale disposizione pretende di disporre obblighi a carico del legislatore o dell'amministrazione provinciale.

Senonché, le disposizioni citate sono contrastante con le disposizioni costituzionali e statutarie poste a garanzia dell'autonomia della ricorrente, provincia, e sono pertanto illegittime, per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Arbitrarietà dell'art. 1, comma 3, in quanto dispone l'applicazione delle disposizioni del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale fino all'adeguamento alle norme della legge quadro.

Come esposto in narrativa, l'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, al comma 2 dispone che «le regioni, anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione».

Esso dispone inoltre, al comma 3, che «ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge».

È agevole notare che in questo modo il regolamento stabilisce la propria applicazione ai lavori pubblici di interesse provinciale

1) in via transitoria e per un tempo indeterminato, in attesa della nuova legislazione regionale, a tutti i lavori pubblici di interesse provinciale

2) in via permanente per taluni lavori pubblici di interesse provinciale, e precisamente per i lavori finanziati prevalentemente con fondi statali, o in materia delegata, o al di fuori dell'art. 117 Cost.

Tali disposizioni sono, ad avviso della ricorrente provincia, aberranti su un piano generale, e comunque confliggenti con le garanzie costituzionali delle regioni e con quelle ulteriormente speciali previste per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

In primo luogo appare illegittima la disposizione del comma 3, che dispone l'immediata applicazione del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale fino all'adeguamento della legislazione provinciale ai principi desumibili dalla legge.

La disposizione regolamentare ritiene di disporre quanto ora detto «ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62» il quale, come ben noto, dispone che le «leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentaliabrogano le leggi regionali che siano in contrasto con esse» (comma 1) e che «i consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni».

Ora, va notato in primo luogo che tale disposizione della legge n. 62 del 1953 non si applica alla provincia autonoma di Trento, per la quale il rapporto tra legge statale e legge regionale è invece disciplinato dal decreto legislativo n. 266 del 1992.

Ma se pure la disposizione si applicasse, essa non legittimerebbe per nulla quanto disposto dal regolamento. Essa infatti si riferisce con ogni evidenza ai rapporti tra legge statale e legge regionale. Se un fenomeno abrogativo si può produrre, esso è dovuto esclusivamente al sopraggiungere di norme contrastanti di nuove leggi. In tal senso, già erano state espresse ben fondate perplessità da parte della Corte dei conti — ufficio controllo sugli atti del Governo - rilievo n. 2/2000: la quale, — a fronte del richiamo alla legge 62/1953, ritenuto «scontato» nella relazione governativa allo schema di regolamento sottolineava invece come l'obbligo sancito dalla disposizione regolamentare in esame, lungi dal poter essere fatto derivare dal disposto dell'art. 10 cit., abbia un contenuto innovativo, contrastante peraltro rispetto al corretto atteggiarsi del rapporto tra legislazione statale di principio e legislazione regionale.

E nella già citata sentenza n. 482 del 1995 anche codesta ecc.ma Corte costituzionale ha espressamente ricordato che «solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con i sopravvenuti principi e norme fondamentali della legge statale può determinare, ai sensi dell'art. 10, primo comma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'abrogazione delle prime».

Ora, è altresì evidente che la «diretta incompatibilità» delle norme regionali va valutata sulla base di un esame concreto del rapporto tra le disposizioni della legge statale e quelle delle specifiche leggi regionali delle singole, regioni. Solo sulla base di tale esame sarà possibile dire quali norme regionali risultino in ipotesi abrogate.

Non spetta invece affatto al regolamento, destinato soltanto a disciplinare i lavori pubblici statali, né di «constatare» né (ancor meno) di «disporre» in generale l'abrogazione delle leggi regionali, e di «disporre» a riempimento della presunta lacuna l'applicazione delle norme regolamentari.

Una siffatta operazione non potrebbe essere compiuta ad avviso della ricorrente provincia secondo i principi sopra esposti, neppure dalla legge statale: certissimamente essa non può essere compiuta, nella più totale assenza di qualunque fondamento legislativo, dal regolamento.

D'altronde, codesta Corte ha già escluso in via generale che possano essere dettate norme di regolamento destinate a valere sino al sopraggiungere di legislazione regionale (cft. sent. n. 408 del 1998), al di fuori degli speciali meccanismi di adeguamento al diritto comunitario, (cfr. sent. n. 425 del 1999).

Tali considerazioni valgono in generale, per tutte le autonomie sia ordinarie che speciali. Per quanto riguarda la ricorrente provincia, tuttavia, accanto a quella ora esposta vale una ulteriore e specifica ragione di illegittimità della contestata disposizione regolamentare.

Infatti, alla provincia autonoma di Trento non si applica affatto il disposto dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953. Al contrario, il rapporto tra leggi statali e leggi provinciali è compiutamente disciplinato dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, ai sensi del quale il sopraggiungere di leggi statali recanti principi di riforma incompatibili con le leggi provinciali non ne determina affatto l'abrogazione, ma implica un obbligo di adeguamento della legislazione provinciale. In caso di mancato adeguamento, la legislazione provinciale diverrebbe incostituzionale.

Ora, il rispetto (o eventualmente il mancato rispetto) di tale obbligo di adeguamento può essere accertato soltanto a seguito di un apposito giudizio di legittimità costituzionale, attivato o in via principale dal Governo, secondo la normativa disposta dallo stesso decreto legislativo n. 266 del 1992, in base all'art. 98 dello statuto, o in via incidentale nell'ambito di un giudizio *a quo*.

Qualora tale giudizio concludesse per l'illegittimità costituzionale della legislazione in quanto non adeguata, si applicherebbe la legislazione statale fino al successivo adeguamento.

In tale meccanismo non vi è spazio alcuno per l'intervento di un regolamento che, alterandolo e stravolgendolo, disponga invece in attesa di un adeguamento — la cui mancanza non è stata in alcun modo accertata — l'applicazione del regolamento stesso.

Di nuovo, un simile intervento del regolamento non potrebbe essere previsto dalla legge, perché anche la legge che ciò disponesse violerebbe le norme di attuazione dello statuto, quali ora esposte. A maggiore ragione esso non può essere disposto dal regolamento, con una autoinvestitura di potere radicalmente arbitraria.

Arbitrarietà dell'art. 1, comma 2, in quanto dispone l'applicazione delle disposizioni del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa al seri dell'art. 117 della Costituzione

Come ricordato in narrativa, l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 qui impugnato dispone che «le regioni, anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano e gli

enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di finzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione».

Al contrario di quella di cui al comma 3, la disposizione del comma 2 non ha carattere transitorio, ma permanente. I lavori pubblici di interesse provinciale sarebbero assoggettati alla disciplina regolamentare statale nelle ipotesi sopra indicate, delle quali la prima è quella dei «lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato».

Tale disposizione è, ad avviso della ricorrente provincia, aberrante sotto più profili.

In primo luogo curiosamente, la disposizione sembra ritenere possibile l'applicazione del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale, senza che ciò implichi l'applicazione della legge di cui il regolamento è, in essenza, regolamento di esecuzione. Ora, è chiaro che ciò non affatto possibile, e che l'applicazione «del regolamento» implicherebbe *in toto* l'applicazione della normativa statale, cioè *in primis* l'applicazione a tali lavori della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche.

Ma ciò ovviamente non è possibile, perché verrebbe a contrastare in modo manifesto con la stessa legge n. 109 del 1994, la quale nel disporre che per le regioni speciali sono destinatarie dei soli «principi fondamentali di riforma» chiaramente presuppone che ai lavori rientranti nella potestà legislativa regionale si applichi non la legge statale in quanto tale, ma la legislazione regionale, nel rispetto di quei principi.

In secondo luogo, sembra del tutto evidente che non può essere lo stesso regolamento ad individuare il campo rispettivo di applicazione proprio di sé medesimo e della legge regionale. Si vuole dire che una simile operazione, che ad avviso della ricorrente provincia non sarebbe consentita neppure alla legge (se non in conformità alla Costituzione), sicuramente in ogni modo non è consentita al regolamento, in assenza di qualunque legittimazione proveniente dalla legge.

Inoltre, anche nel contenuto dispositivo stesso la disposizione che prevede l'applicazione della disciplina regolamentare statale ai lavori di interesse provinciale, per la sola ragione che essi siano finanziati con fondi provenienti prevalentemente dallo Stato si rivela invasiva, illegittima ed arbitraria.

Intanto, la stessa ipotesi che lavori pubblici di interesse provinciale siano finanziati in modo prevalente con fondi provenienti dallo Stato rappresenta una situazione tale da richiedere un apposito fondamento giustificativo, dato che la regola dovrebbe essere rappresentata dal normale funzionamento dei meccanismi di ripartizione delle risorse finanziarie tra Stato e regioni, elaborati nel rispetto delle disposizioni statutarie e dell'art. 119 della Costituzione. Ma anche nella misura in cui sia lecito allo Stato creare per particolari lavori pubblici di interesse regionale e provinciale flussi finanziari *ad hoc*, separati dall'ordinaria finanza regionale (misura su cui non è richiesto di soffermarsi nell'ambito del presente ricorso), ciò non influisce affatto sulla natura dei lavori, sulla relativa competenza e sulle regole che nel loro svolgimento si debbano rispettare.

La disposizione sembra supporre che, per qualche ragione le normative locali siano «meno degne» rispetto alla normativa regolamentare statale, di tal che vi sia bisogno di applicare questa, in luogo di quelle, quando lo Stato «mette i denari».

Ma è evidente che non è affatto questione di dignità delle normative, ma semplicemente del diritto costituzionale delle, regioni e province autonome di applicare la propria normativa ai lavori di propria competenza legislativa, come sembra evidente che il fatto che sia consentito in certi casi allo Stato di disporre finanziamenti specifici in vista del raggiungimento di particolari obiettivi programmatici non può implicare che la disciplina di quei lavori esca dalle regole che sono loro proprie. Ciò, si ripete, a prescindere dalla palese inidoneità della fonte regolamentare a disporre quanto invece essa dispone.

In più, come prima, alle ragioni di carattere generale, attinenti alla natura delle fonti qui in questione considerate a confronto con i parametri costituzionali del rapporto tra normazione statale e formazione regionale, e valide per l'intero ambito delle autonomie regionali, si aggiungono ulteriori specifiche ragioni proprie delle garanzie statutarie della ricorrente provincia.

Va fatto qui particolare riferimento all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, che come è ben noto completa ed integra le disposizioni statutarie in materia di autonomia finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. sent. n. 116 del 1991 di codesta Ecc.ma Corte costituzionale).

Dispone infatti tale comma che «i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province».

Tale disposizione sancisce in modo valido specificamente per la ricorrente Provincia che l'elemento della provenienza dei fondi, in tutto o in parte, da un particolare fondo statale, anziché dal normale flusso della finanza provinciale, non altera affatto la normativa applicabile nell'utilizzazione dei fondi così assegnati alla Provincia: tanto che il successivo comma 3 precisa che «per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

Considerazioni analoghe valgono per l'altra previsione del comma 3 del regolamento qui impugnato, secondo la quale le regioni «applicano il regolamento per i lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate» dallo Stato.

Per vero, si incontra qui una difficoltà interpretativa, non essendo agevole intendere se per lavori realizzati nell'ambito di funzioni «dallo stesso Stato delegate» si debba intendere lavori pubblici che intervengono nell'ambito di materie che di per sé non sono oggetto di trasferimento ma di delega (ad esempio, lavori pubblici nell'ambito di demanio marittimo delegato), oppure invece lavori pubblici che di per sé spetterebbero alla competenza statale, e che lo Stato delega con proprio atto alla regione per l'esecuzione.

In entrambi i casi, comunque, il regolamento appare illegittimo ed invasivo.

Ove infatti per lavori realizzati nell'ambito di funzioni «dallo stesso Stato delegate» si intenda (secondo la prima ipotesi) lavori pubblici che intervengono nell'ambito di materie che di per sé non sono oggetto di trasferimento ma di delega, va qui osservato che ai fini della individuazione della materia «lavori pubblici di interesse provinciale» ciò che conta non è la connessione del lavoro con una delle materie proprie della regione o provincia autonoma, ma il riparto disposto in generale tra lavori pubblici di interesse regionale o provinciale: come avviene per le regioni ordinarie con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ed ora del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la provincia autonoma di Trento con l'art. 19 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1989, e successive modificazioni.

In sintesi, un'opera pubblica è assoggettata alla competenza legislativa regionale in quanto rientra in quanto opera pubblica tra quelle di interesse regionale, e non in quanto attiene a materia propria della Regione. Ed ancora va sottolineato che neppure la legge statale potrebbe alterare tale criterio di principio, e che del tutto arbitrariamente su tali aspetti il regolamento interviene senza alcuna legittimazione.

E per tale ultima ragione la disposizione ora considerata del comma 2 del regolamento sarebbe illegittima anche se si riferisse a specifiche deleghe di opere che secondo le regole generali sarebbero di competenza statale: non spetta certo al regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 disporre quali regole in tale caso debbano applicarsi.

Per quanto riguarda la ricorrente provincia, poi, ancora una volta essa gode anche sotto questo profilo di speciali garanzie. Dispone infatti l'art. 19-bis delle norme di attuazione da ultimo citate (aggiunto dall'art. 8, decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463), concernenti appunto i lavori pubblici, che «ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale».

Se ne deduce in modo piano l'illegittimità del disposto del regolamento impugnato.

Con una terza precisazione, il comma 2 dell'art. 1 dell'impugnato regolamento dispone che le norme di questo vengano applicate «nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione».

A parte il frettoloso riferimento all'art. 117 Cost., che nel caso della ricorrente provincia andrebbe evidentemente piuttosto riferito alle potestà legislative conferite dallo Statuto di autonomia, anche tale disposizione è redatta in termini ambigui. Essa potrebbe riferirsi ai «lavori pubblici» ricadenti in «materie» non oggetto di potestà legislativa regionale.

Se così fosse, varrebbero le stesse considerazioni già esposte sopra, ed in particolare la considerazione che materia dei lavori pubblici di interesse provinciale non si riferisce ai lavori che intervengano, per così dire «verticalmente» nei settori oggetto di altre potestà legislative provinciali, ma a tutti i lavori, in qualunque materia, che non siano riservati allo Stato in ragione della dimensione dell'interesse coinvolto.

In un diverso significato, invece, la disposizione che qui consideriamo potrebbe essere intesa come rivolta a disporre che il regolamento si applichi anche ai lavori di interesse provinciale, in quanto le sue disposizioni riguardino, appunto, «materie non oggetto di potestà legislativa» regionale o (nel caso) provinciale. Intesa in questo senso, la disposizione sarebbe nel suo contenuto meno eversiva delle competenze perché essa si limiterebbe ad

«avvertire» che il contenuto del regolamento statale non sarebbe in tutto sovrapponibile alla materia «lavori pubblici» e comprenderebbe aspetti (sulla cui effettiva e legittima esistenza, e sulla cui eventuale individuazione qui non è necessario soffermarsi) sottratti alla potestà normativa regionale e provinciale.

Anche in questo significato, tuttavia, la disposizione regolamentare è del tutto illegittima. Anche troppo ovvio risulta che, se vi è normativa statale, di qualunque livello, in relazione a settori estranei alle potestà normative regionali e provinciali, alle regioni e province autonome toccherà di applicarla, così come tocca a qualunque altro soggetto dell'ordinamento: questo punto è evidente e non è in discussione.

L'illegittimità e l'invasività residua della disposizione regolamentare *de quo* sta dunque nel pretendere di imporre con il fondamento giuridico di un atto regolamentare una regola che è la semplice conseguenza del carattere costituzionale «di attribuzione» dei poteri legislativi e normativi regionali. Essendo il potere legislativo regionale a tutt'oggi definito per specifiche materie, del tutto ovvio risulta che al di fuori di tali materie si applicheranno le disposizioni statali, che sono sul punto quelle generali.

Ma la forza di questo principio non può derivare da un regolamento, ed anzi il regolamento in genere, ed il regolamento impugnato in particolare (per difetto specifico di investitura legislativa) sono del tutto privi di legittimazione a disporre in questo ambito. Disponendo in questo ambito, in realtà, il regolamento non stabilisce una regola nuova, ma mira soltanto a sancire una subordinazione delle Regioni e Province autonome al potere regolamentare, così come non consentito dal sistema costituzionale.

3) - Specifica arbitrarietà ed illegittimità dell'art. 188, comma 8.

Accanto a quanto ora considerato va infine rilevata la specifica illegittimità dell'art. 188, comma 8, in quanto, stando al suo tenore letterale, estende in termini generali la propria disciplina alle regioni e province autonome, prevedendo che, «ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome elenchi dei collaudatori» i quali vengono poi di seguito ulteriormente normati al commi successivi, precisando tra l'altro la struttura dell'elenco (co. 10), le modalità di iscrizione e le forme di pubblicità (co. 9).

Trattandosi di disciplina in materia di lavori pubblici, il regolamento non è legittimato in alcun modo a disporre per la Provincia autonoma di Trento, inponendo particolari elenchi e dettandone la disciplina. Vincoli normativi possono arrivare soltanto nei modi previsti dallo statuto e dalle norme di attuazione, ed in particolare, quanto a queste, ultime, con le modalità e le regole stabilite dal già ricordato d.lgs. n. 266 del 1992.

Anche in questo caso vi è dunque piena illegittimità, sia per inidoneità strutturale della fonte, sia per difetto di qualunque legittimazione legislativa a disporre in tal senso.

P. Q. M.

Chiede: voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato disciplinare con regolamento ed in modo direttamente vincolante i lavori pubblici di interesse provinciale, di competenza della ricorrente Provincia autonoma di Trento;

Consequentemente annullare il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente «regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», nella parte in cui esso intende disciplinare lavori pubblici di interesse provinciale, e segnatamente negli articoli 1, commi 2 e 3, 188, comma 8; per violazione dei principi e norme costituzionali, statutarie ed attuative citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati.

Padova-Roma, addì 22 giugno 2000

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

N. 32

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 6 luglio 2000
(della Provincia autonoma di Bolzano)

Lavori pubblici - Regolamento governativo di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 - Ambito di applicazione - Comprensione nel novero dei destinatari delle Regioni, anche a statuto speciale, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti regionali da queste finanziati - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata immediata e diretta applicazione, sia pure in via suppletiva, del regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale fino all'adeguamento della legislazione provinciale ai principi desumibili dalla legge quadro - Denunciata applicazione, in via permanente, del medesimo regolamento ai lavori pubblici di interesse provinciale finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato, ai lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. - Lamentato obbligo di istituire elenchi di collaudatori - Invasione della sfera di competenze provinciali in materia di lavori pubblici - Lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti provinciali, con contrasto dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare - Violazione del principio di legalità.

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, artt. 1, commi 2 e 3, e 188, commi da 8 a 10.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 17, 16, 104 e 107; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19-*bis*, aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 2241 del 19 giugno 2000, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 19 giugno 2000, rogata dal dott. Hermann Berger, vice segretario generale della giunta provinciale (rep. n. 19323) — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 284;

Contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 («Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni») ed in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 2 e 3; e 188, commi 8-10.

F A T T O

1. — In base agli articoli 8, n. 17, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Bolzano è titolare di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale». Tali competenze sono nella piena disponibilità anche a seguito dell'emanazione delle relative norme di attuazione dello statuto (di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

Nell'esercizio delle suddette competenze, la materia è stata da tempo organicamente disciplinata da varie leggi provinciali susseguitesi nel tempo, fino alla legge 17 giugno 1998, n. 6, su cui torneremo fra breve.

Per definire più compiutamente il quadro delle competenze costituzionali che in materia spettano alla provincia, e della disciplina che gliele attribuisce e garantisce, è opportuno richiamare anche delle altre norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige anch'esse qui rilevanti.

Innanzitutto, con specifico riguardo ancora alla materia dei lavori pubblici, l'art. 19-*bis* del già citato d.P.R. n. 381 del 1974 (articolo aggiunto dall'articolo 8 del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463) stabilisce che ai fini delle funzioni delegate con il medesimo decreto (e quindi anche in caso di delega alla provincia di lavori pubblici di competenza statale: cfr. artt. 2, comma 2, ed art. 19, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 381/1974 nel testo vigente) «...le province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione d'impatto ambientale».

Ancora deve essere ricordata l'ulteriore norma d'attuazione (avente anch'essa efficacia «rinforzata» Corte cost., sent. n. 116 del 1991) stabilita dall'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (recante «norme

per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria»), secondo cui «i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei consuntivi delle rispettive province».

Infine, per quanto riguarda i rapporti tra fonti statali e regionali nelle materie di competenza provinciale, si deve ricordare che ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del d. lgs. 16 marzo 1992 n. 266 (recante «norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali...») la provincia autonoma di Bolzano è tenuta ad adeguare la propria legislazione ai principi e norme, costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale, stabiliti da atti legislativi dello Stato entro sei mesi dalla loro pubblicazione; mentre se essa non si adegua ne consegue la possibilità per il Governo di impugnare (nei successivi novanta giorni) con ricorso innanzi alla Corte costituzionale le disposizioni legislative provinciali non adeguate.

2. — Ciò premesso, com'è noto, nel 1994 il Parlamento ha approvato la «legge quadro in materia di lavori pubblici» 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. «legge Merloni»). Talune disposizioni di tale legge vennero impuginate dalla provincia di Bolzano e da diverse regioni italiane perchè lesive delle loro competenze legislative. I ricorsi vennero in parte accolti da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 482 del 1995.

Di quella sentenza due punti meritano di essere particolarmente ricordati in questa sede. In primo luogo con essa venne dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 2, della legge n. 109/1994 nella parte in cui stabiliva che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato tutte «le disposizioni della presente legge», anzichè solo «i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge».

In secondo luogo vennero invece dichiarate infondate le censure relative alla disciplina della «delegificazione» di cui all'art. 3 della legge n. 109, ma con una motivazione pienamente soddisfacente della pretesa della provincia ricorrente alla tutela della propria autonomia. Infatti, in relazione alla disciplina della delegificazione della materia dei lavori pubblici ed alla previsione della emanazione di successivi regolamenti governativi, codesta Corte esclude che la provincia e le altre regioni ricorrenti avessero interesse ad impugnarla, atteso che «i regolamenti governativi compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale (sent. n. 333 del 1995). Nè lo strumento della delegificazione previsto dall'art. 17 legge n. 400 del 1998 può operare per fonti di diversa natura, tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia».

In quella sentenza codesta Corte precisò, infatti, che la delegificazione prevista dalla legge n. 109 è «esclusivamente la delegificazione statale» ciò essendo confermato dal fatto che le regioni e le province autonome «non sono comprese tra le amministrazioni e gli enti destinatari del regolamento, secondo l'espressa previsione ed elencazione che ne fa l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 109 del 1994».

3. — Successivamente alla sentenza n. 482 del 1995, e sulla base di quanto in essa statuito, la provincia autonoma di Bolzano è tornata a legiferare in materia di lavori pubblici approvando la legge 17 giugno 1998, n. 6, recante «norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici». Tale legge provinciale, nel riordinare organicamente la materia sulla base dei nuovi principi della legislazione statale, ha dettato una disciplina particolarmente analitica che copre istituti ed aspetti della materia stessa che — a livello di disciplina statale — la legge quadro n. 109/1994 (art. 3) non ha trattato direttamente ma, come ora vedremo, ha invece demandato alla normativa regolamentare del Governo.

Per fare solo un esempio (come poi si vedrà, particolarmente rilevante ai fini del presente ricorso), l'art. 19 della legge provinciale n. 6/1998 disciplina analiticamente i collaudi delle opere di competenza della provincia, ivi compresa la scelta dei collaudatori, che a livello statale è invece materia disciplinata essenzialmente dal regolamento.

Giova anche osservare che lo stesso Governo ha ritenuto la piena conformità della suddetta disciplina legislativa provinciale ai limiti della competenza esclusiva che in materia appartiene alla provincia — quali sono stabiliti dall'art. 4 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige — ed ai principi del sistema. Infatti il Governo, a suo tempo, né ha proposto il ricorso «per mancato adeguamento» (ex art. 2, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266), né si è opposto alla promulgazione della suddetta legge provinciale n. 6 del 1998.

Aggiungiamo, per completezza, che è in corso di adozione da parte della provincia una ulteriore disciplina della materia, che innova ampiamente quella già stabilita dalla legge provinciale n. 6 del 1998. Ciò, fra le altre cose, anche per tenere conto delle modificazioni successivamente introdotte dalla legge Merloni (dalle c.d. leggi «Merloni bis» e «Merloni ter»).

4. — Arriviamo così al regolamento governativo emanato con il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, impugnato con il presente atto.

Tale regolamento, come si legge nel suo preambolo, è stato adottato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 109 del 1994, e dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Esso contiene una minuziosa disciplina della intera materia dei lavori pubblici.

Nell'introdurre tale disciplina, il secondo comma dell'art. 1 del regolamento stabilisce che «le regioni, anche a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione.».

A sua volta, il successivo terzo comma del medesimo art. 1 del regolamento stabilisce che «ai sensi dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al secondo comma applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge».

Infine, viene in evidenza ai fini del presente ricorso anche l'art. 188 del regolamento, che disciplina, come reca il suo titolo, la «nomina del collaudatore». In particolare esso, al comma 8, stabilisce che «ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e province autonome elenchi dei collaudatori». I commi successivi disciplinano l'organizzazione e la tenuta dei suddetti elenchi da parte delle amministrazioni.

La complessiva disciplina contenuta nel regolamento emanato con il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in quanto pretende di applicarsi anche alla provincia autonoma di Bolzano, ed in particolare le specifiche disposizioni di tale regolamento che si sono dianzi richiamate, sono lesive delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma di Bolzano, che pertanto le impugna, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Violazione delle attribuzioni provinciali di cui all'art. 8, n. 17, ed all'art. 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, e relative norme d'attuazione (in particolare art. 2 d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266), nonché dell'art. 107 dello Statuto; violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra fonti statali e provinciali; violazione del principio di legalità.

1.1. — La richiamata disciplina del regolamento incide sulle competenze provinciali in tre modi diversi, determinando distinti profili di lesione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia, che conviene preliminarmente individuare e trattare distintamente.

A) in primo luogo vi è il secondo comma dell'art. 1 del regolamento, il quale stabilisce che la provincia dovrà applicare comunque e permanentemente il regolamento in relazione a tre diverse ipotesi: *a1)* lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato; *a2)* lavori nell'ambito di funzioni delegate dallo Stato; *a3)* «nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione».

B) In secondo luogo vi è il terzo comma del medesimo art. 1 del regolamento il quale stabilisce che la provincia dovrà applicare il regolamento in questione (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62/1953) provvisoriamente, sino a quando essa non avrà adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge quadro n. 109/1994.

C) Infine vi è l'art. 188 che, al comma 8 e seguenti, stabilisce una disciplina relativa agli elenchi dei collaudatori la quale, comunque e permanentemente (come *sub A*), dovrà essere applicata anche dalla provincia.

Per motivi di ordine logico conviene trattare per ultime le ipotesi *sub A*) le quali — come si vedrà in seguito — hanno dei caratteri differenziali comuni che le distinguono da quelle *sub B*) e *C*): l'idea (errata) che esse non riguardino propriamente lavori di competenza della provincia.

1.2. — Ciò premesso, consideriamo dunque per prima l'ipotesi *sub B*) (art. 1, comma 3, del regolamento).

Qui non vi è dubbio che il regolamento governativo impugnato pretende di applicarsi nella sua interezza anche alla provincia ricorrente (sia pure «provvisoriamente», in attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale) in relazione ai lavori pubblici di interesse provinciale: cioè a lavori di sua esclusiva competenza in base all'art. 8, n. 17, dello Statuto speciale d'autonomia.

Già per questo il regolamento impugnato, con particolare riguardo al terzo comma dell'art. 1, è lesivo delle attribuzioni provinciali, senza che ciò possa ritenersi evitato dal carattere eventualmente provvisorio dell'applicazione della disciplina regolamentare in questione. Infatti, trattandosi di un problema di rispetto di sfere di competenze tra fonti (sent. n. 482/1995, cit., punto n. 8 della motivazione «in diritto»), se una norma statale invade la competenza provinciale la lesione di tale competenza sussiste quale che sia l'efficacia nel tempo di quella norma ed il periodo più o meno lungo in cui essa pretende di occupare lo spazio riservato alla legge provinciale.

Ciò detto, è ben noto che i regolamenti governativi — ivi compresi i regolamenti «delegati» ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 400/1988, come è quello in questione — non possono intervenire nelle materie di competenza regionale o provinciale; e meno che mai potrebbero farlo in una materia, come quella dei lavori pubblici d'interesse provinciale, attribuita da norme costituzionali alla competenza esclusiva della provincia Autonoma di Bolzano.

Si tratta di un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, che in particolare è stato ribadito (come si è già ricordato) dalla sentenza n. 482/1995 proprio in relazione ai regolamenti governativi ed alla delegificazione disciplinati dagli articoli 3 ed 8 della legge n. 109 del 1994.

Il rapporto di separazione di competenza che — secondo la giurisprudenza ricordata — intercorre fra regolamento statale e legge provinciale (separazione ancor più rigida allorché si tratti di competenza legislativa provinciale esclusiva) preclude dunque al regolamento governativo, anche delegato, di potere operare nella materia dei «lavori pubblici di interesse provinciale» disciplinandola nei suoi diversi aspetti. Non solo, ma gli impedisce di poterla disciplinare anche in via meramente transitoria o suppletiva, nell'eventualità che manchi una disciplina legislativa provinciale della materia (il che comunque non è — come già si è detto — nel caso della provincia di Bolzano). Ciò potrebbe essere fatto, semmai, dalla legge statale, ma non da un regolamento governativo (come del resto si evince anche dalla sentenza n. 408 del 1998 di codesta Ecc.ma Corte: nn. 27 e 28 della motivazione «in diritto»).

Da ciò discende, in modo quanto mai palese, che il regolamento governativo in questione ha leso le attribuzioni costituzionali della provincia autonoma ricorrente.

1.3. — Quanto si è appena detto, e soprattutto la giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte che si è richiamata, dimostra anche la fallacia degli argomenti addotti nel parere espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato il 12 luglio 1999 (e prima ancora dall'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nel parere del 17 marzo 1999) per cercare di giustificare l'applicazione — sia pure temporanea — della disciplina regolamentare in questione ai lavori pubblici di competenza della, provincia.

Infatti, in primo luogo, se anche i principi e le norme fondamentali contenuti nella legge quadro sui lavori pubblici, ove incompatibili con la preesistente legislazione regionale o provinciale, potessero determinare direttamente l'abrogazione di quest'ultima (come previsto dall'art. 1 della legge n. 62 del 1953, ricordato dalla sentenza di codesta Corte n. 482/1995), ciò sarà possibile in genere per le leggi regionali, ma non anche per le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano stante (come meglio si dirà tra poco) la speciale disciplina sull'adeguamento della legislazione provinciale stabilita dalle già citate norme d'attuazione dello statuto speciale (art. 2 d.lgs. n. 266/1992).

Ma, a parte ciò ed oltre a ciò, è del tutto gratuita ed insostenibile l'illazione che il parere del Consiglio di Stato vorrebbe trarne: che così come la disciplina della legge quadro potrebbe essere applicabile direttamente alle regioni in attesa che esse adeguino la loro legislazione, lo stesso — con «valenza temporanea» — potrebbe allora fare anche il regolamento di «attuazione» (neppure di semplice «esecuzione») della legge.

Illazione priva di qualsiasi fondamento perché inconciliabile con i principi sul riparto delle competenze normative fra Stato e regioni (e province autonome). Principi in base ai quali solo la legge può avere provvisoriamente, in taluni casi di temporanea mancanza della disciplina legislativa regionale competente, valenza suppletiva rispetto alla legge regionale; ma mai può averla il regolamento governativo (oltretutto di attuazione e non di mera esecuzione). Principi positivamente ribaditi da codesta Ecc.ma Corte nella sua giurisprudenza già richiamata: in particolare nella sentenza n. 408 del 1998.

1.4. — La lesione delle attribuzioni provinciali ad opera del regolamento impugnato rileva anche sotto un ulteriore profilo: quello connesso al suo radicale difetto di fondamento legale e, quindi, alla violazione del principio di legalità.

La legge n. 109 del 1994 aveva espressamente stabilito che il regolamento governativo non dovesse riguardare anche le regioni e le province autonome. Infatti queste ultime (come già rilevato anche da codesta Ecc.ma Corte

nella sentenza n. 482 del 1995, n. 8 della motivazione «in diritto», terzultimo capoverso) non sono ricomprese fra i destinatari del regolamento individuati dal comma 2 dell'art. 2; in particolare neppure fra quelli di cui alla lettera a), non rientrando esse fra i semplici «enti e amministrazioni locali».

Viceversa, il regolamento impugnato si rivolge dichiaratamente anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Infatti l'art. 1 del regolamento, dopo avere affermato al primo comma che esso si applica ai lavori pubblici «affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge stessa [n. 109/1994]» al secondo comma — come già si è visto all'inizio del presente atto — dichiara applicabile la disciplina del regolamento (per gli specifici lavori in esso contemplati) anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano; ed infine nel terzo comma dichiara nuovamente applicabile la disciplina del regolamento (in attesa dell'adeguamento della loro legislazione ai nuovi principi) a tutte le regioni e province autonome («i soggetti di cui al comma 2»).

Dunque, il regolamento governativo in questione, pur affermando di fondarsi sull'art. 3 della legge n. 109, in realtà pretende di dettare norme vincolanti per soggetti diversi da quelli stabiliti (tassativamente) dalla stessa legge. Per questa parte il regolamento è perciò privo di base legale e viola il principio di legalità.

Corrispondentemente, anche sotto questo profilo il regolamento impugnato — nella parte in cui pretende di dettare norme vincolanti anche per la provincia di Bolzano in relazione ai lavori pubblici di sua competenza — lede le attribuzioni costituzionali della provincia già indicate.

1.5. — Vi è anche un ulteriore profilo di lesione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla provincia ricorrente: profilo che trattiamo dopo i precedenti non già perché meno grave ed evidente (anzi!), ma solo perché a differenza dei precedenti — riguarda in modo particolare le province autonome e non anche le regioni.

Ci si riferisce al fatto che il terzo comma dell'art. 1 — con un richiamo, oltretutto, sotto vari profili del tutto improprio all'art. 10 della legge n. 62 del 1953 — pretenderebbe di introdurre un meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale ai principi desumibili dalla legge statale (nella specie, la legge quadro sui lavori pubblici) del tutto diverso ed incompatibile rispetto allo speciale meccanismo di adeguamento che è invece stabilito tassativamente dalle già citate norme d'attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (art. 2 d. lgs. n. 266/1992). Norme d'attuazione che, com'è ben noto; stante il particolare procedimento cooperativo da cui promanano (basato sulla partecipazione al loro procedimento di approvazione della speciale commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto) e la peculiare efficacia formale che per esse ne deriva, non possono essere validamente abrogate né derogate dalla legge ordinaria. Meno che mai, quindi, esse possono essere derogate da norme regolamentari.

Orbene, come si diceva, trattandosi (anche) di regioni a statuto speciale e di province autonome, il richiamo all'art. 10 della legge n. 62 del 1953 già è improprio per il fatto che quell'articolo (come pure il precedente articolo 9 cui esso fa rinvio) riguarda le regioni ad autonomia ordinaria e le leggi da queste emanate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente *ex* articolo 117 della Costituzione.

Inoltre l'art. 10 prevede l'abrogazione delle leggi regionali incompatibili con i nuovi principi della legge statale — e quindi potrà comportare l'applicazione diretta di tali principi in mancanza del prescritto adeguamento della propria legislazione da parte delle regioni (art. 10, comma 2) —, ma certo esso non prevede e non consente anche l'applicazione diretta nelle regioni di regolamenti governativi di attuazione dei principi legislativi (come invece mostra di ritenere erroneamente — nel già citato parere del 14 marzo 1999 — l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, oltretutto richiamando a sproposito la sentenza n. 482/1995 di codesta Ecc.ma Corte).

Ma, anche a mettere da parte le improprietà e gli errori suddetti, il dato positivo insuperabile è che, per quanto specificamente riguarda la provincia ricorrente, la disciplina dell'adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato è quella, e solo quella, stabilita dalle citate norme d'attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

Tale disciplina non prevede che, in caso d'incompatibilità, i principi della legge statale abroghino le norme legislative regionali (come invece l'art. 10 della legge n. 62 del 1953); né prevede che, nell'attesa dell'adeguamento delle proprie leggi da parte della provincia, i principi della legge statale siano di per sé direttamente applicabili (come si argomenta anche dal quarto comma del citato art. 2); e comunque di certo non consente che, in attesa dell'adeguamento, possano trovare diretta applicazione addirittura i regolamenti governativi. Quella speciale disciplina stabilisce, inderogabilmente, tutt'altra cosa. Essa stabilisce che, trascorso il prescritto termine senza che vi sia stato il necessario adeguamento, le norme legislative provinciali non adeguate diventano incostituzionali, e possono essere anche impuginate dal Governo (entro il relativo termine) innanzi alla Corte costituzionale: appunto per il «mancato adeguamento».

In conclusione, la disciplina dell'adeguamento della legislazione provinciale ai principi della legge statale, nonché delle conseguenze del mancato adeguamento, che è stabilita dalle citate norme d'attuazione è radicalmente difforme rispetto a quella prevista dal terzo comma dell'art. 1 del regolamento impugnato. Quest'ultimo, di conseguenza, ha leso le attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente.

2. — Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione ed ai principi costituzionali già indicati.

Mentre nel caso già esaminato dell'applicazione delle disposizioni del regolamento in questione ai sensi di quanto da esso stabilito con il terzo comma dell'art. 1 si trattava di una applicazione configurata come suppletiva e provvisoria, nel caso invece dell'art. 188, comma 8 ss., si tratta di una disciplina regolamentare che pretende espressamente di applicarsi in via permanente alla provincia ricorrente. Per essa, dunque, valgono a maggiore ragione le deduzioni ed argomentazioni già svolte in precedenza: in particolare al motivo 1.2 (inammissibilità dell'intervento di regolamenti governativi nelle materie di competenza della provincia) ed al motivo 1.4 (difetto di fondamento legale e violazione del principio di legalità).

Deduzioni ed argomentazioni che qui — per non appesantire inutilmente il ricorso e la sua lettura da parte di codesta Ecc.ma Corte — si intendono come integralmente richiamate.

Pertanto, ci limitiamo ad aggiungere soltanto che l'impugnato art. 188 non solo dispone al comma 8 l'istituzione presso la provincia autonoma di un elenco dei collaudatori; ma al successivo comma 9 (che rinvia anche al comma 2) disciplina i requisiti e le modalità d'iscrizione all'elenco; ed al comma 10 disciplina la stessa organizzazione interna degli elenchi. Si tratta di materia che certamente appartiene alla competenza legislativa della provincia, e che — per di più — è stata da essa già disciplinata autonomamente. Infatti i collaudi delle opere di competenza della provincia sono stati disciplinati dall'art. 19 della già citata legge provinciale sui lavori pubblici n. 6 del 1998, che in particolare al comma 2 riserva il collaudo dei lavori pubblici d'interesse provinciale agli esperti iscritti all'apposito «albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche») di cui alla legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81. Quest'ultima legge, intitolata appunto «istituzione dell'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche», a sua volta disciplina analiticamente tutti gli aspetti dell'organizzazione dell'Albo e della scelta dei collaudatori.

Tanto più evidente, dunque, appare la lesione delle attribuzioni provinciali posta in essere con l'art. 188, commi 8-10, del regolamento in questione.

3. — Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione ed ai principi costituzionali già indicati. In particolare violazione art. 104 statuto Trentino-Alto Adige ed art. 5 legge 30 novembre 1989, n. 386 ed art. 19-*bis* d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

3.1. — Veniamo infine, alla disciplina del secondo comma dell'art. 1 del regolamento in questione.

Come si è già detto, in primo luogo essa stabilisce che anche la provincia ricorrente dovrebbe sempre applicare il regolamento in questione (anziché la propria legislazione) «per i lavori finanziati in maniera prevalente confondi provenienti dallo Stato».

Si tratta, evidentemente, di una disciplina regolamentare che si pretenderebbe di applicare anche ai «lavori pubblici di interesse provinciale» (ai sensi dello statuto: art. 8, n. 17), se finanziati in maniera prevalente dallo Stato. Peraltro, né lo Statuto, né le relative norme d'attuazione in materia di lavori pubblici, stabiliscono o consentono di introdurre (tanto meno ad opera di un regolamento governativo!) un regime diverso per i lavori pubblici di competenza della provincia a seconda delle modalità del suo finanziamento.

Trattandosi, dunque, di lavori pubblici di competenza provinciale, anche nei confronti del secondo comma dell'art. 1 valgono la maggior parte delle censure già formulate nei confronti della disciplina del terzo comma dello stesso articolo, e poi anche nei confronti dell'art. 188; cioè, in particolare quelle di cui al motivo 1.2. (inammissibilità di regolamenti governativi nelle materie di competenza della provincia), ed al motivo 1.4. (difetto di fondamento legale e violazione del principio di legalità).

Anzi, se possibile, quelle censure qui valgono a maggiore ragione, perché qui si tratta di una applicazione permanente del regolamento in questione, mentre quella prevista dal comma 3 dovrebbe essere una applicazione suppletiva e transitoria.

Si deve anche osservare che il rilievo fatto al riguardo dal Consiglio di Stato, nel già citato parere dell'adunanza generale del 12 luglio 1999, secondo cui «in caso di finanziamento la normativa applicabile non può essere che quella del soggetto finanziatore», si risolve in una mera asserzione priva di qualsivoglia dimostrazione e fondamento.

Non solo, in realtà quel rilievo — almeno per quanto riguarda la provincia autonoma ricorrente — e smentito da un fondamentale dato normativo, la cui violazione costituisce un ulteriore profilo di lesione delle attribuzioni della provincia ricorrente.

Ci si riferisce alla disposizione (già riportata all'inizio del presente atto) contenuta nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (recante norme per il coordinamento della finanza provinciale con la riforma tributaria e connesse modificazioni dello Statuto), secondo cui i finanziamenti statali assegnati alle province autonome di Trento e Bolzano «affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore...».

Come è stato affermato da codesta Ecc.ma Corte (a partire dalla sentenza n. 116 del 1991) l'art. 5 della legge n. 386 del 1989 esprime una norma «rinforzata» — poiché quella legge è stata approvata «su concorde richiesta» del Governo e delle province autonome, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto Trentino-Alto Adige — ed è, quindi, «insuscettibile di essere derogata da leggi successive non adottate con lo stesso procedimento» (sent. n. 116 del 1991, n. 8 della motivazione "in diritto").».

Orbene, ciò che è precluso alla legge a maggiore ragione, ovviamente, è precluso ad un regolamento. Pertanto, in conclusione, la prima delle tre ipotesi di applicazione anche alle province autonome del regolamento in questione, contenute nel secondo comma dell'art. 1, è palesemente lesiva delle attribuzioni della provincia ricorrente.

3.2. — La seconda ipotesi di applicazione del regolamento in questione anche alle Province autonome, contemplata dal secondo comma dell'art. 1, è quella dei lavori pubblici realizzati «nell'ambito di funzioni da questo [dallo Stato] delegate».

Anche a questo proposito valgono sostanzialmente le considerazioni già fatte in relazione all'ipotesi precedente (n. 3.1.), e pertanto si richiamano ripropongono integralmente anche per questa norma le censure già formulate per essa: in particolare quelle relative all'inammissibilità di regolamenti in materie di competenza della provincia (motivo 1.2.), e di difetto di fondamento legale e violazione del principio di legalità (motivo 1.4.).

Invero, posto che in base allo Statuto la competenza della provincia riguarda tutti i lavori pubblici «d'interesse provinciale», fra questi ricadono anche quelli relativi ad opere fatte nella provincia e dalla provincia nell'ambito di funzioni delegate dallo Stato. Solo una norma dello Statuto, od una norma d'attuazione del medesimo potrebbero disporre in senso diverso, il che non è (cfr. anche art. 19 d.P.R. n. 381/1974, cit.). Ed è appena il caso di osservare che una disposizione in tal senso non può certo essere stabilita da un regolamento!

Piuttosto, anche a questo riguardo occorre ricordare che per la provincia di Bolzano vige, con riferimento alle funzioni delegate dallo Stato in materia di lavori pubblici, una specifica norma d'attuazione dello statuto assolutamente incompatibile con la disposizione regolamentare in questione; norma d'attuazione la cui violazione da parte del secondo comma dell'art. 1 determina un ulteriore profilo di lesione delle attribuzioni della provincia ricorrente.

Ci riferiamo all'art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (recante le norme d'attuazione dello statuto in materia di opere pubbliche), aggiunto dall'art. 8 del d.lgs. n. 436 del 1999, il cui testo si è già riportato all'inizio del presente atto.

Come si è già visto, tale norma d'attuazione stabilisce espressamente che anche allorquando le province autonome esercitano funzioni delegate dallo Stato in materia di lavori pubblici (come per esempio quelle relative alle strade statali) in tal caso esse «applicano la normativa provinciale in materia di... contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione d'impatto ambientale».

In conclusione, dunque, anche per quanto riguarda la pretesa di applicazione del regolamento in questione alle opere pubbliche realizzate dalla Provincia nell'ambito di funzioni delegate, la relativa disposizione dell'art. 1, comma 2, — che si pone oltretutto in contrasto puntuale con una specifica norma d'attuazione — determina una evidente lesione delle attribuzioni della provincia ricorrente.

3.3. — Resta infine da considerare la terza ed ultima ipotesi contenuta nel secondo comma dell'art. 1: «...nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'art. 117 della Costituzione».

Si tratta di una disposizione formulata in modo equivoco e di dubbia interpretazione.

Già di per sé è equivoco il collegamento fatto, nel secondo comma in questione, fra le regioni a statuto speciale (e le province autonome) e l'art. 117 della Costituzione che, ovviamente, non le riguarda. Ma, anche a pre-

scindere da ciò, non è chiaro se l'applicazione del regolamento sia disposta per «...i lavori [della Provincia] ... realizzati nelle materie non oggetto di potestà legislativa ...»; oppure se tale applicazione sia disposta «... nelle materie non oggetto di potestà legislativa ...».

Nel primo caso, peraltro, la norma non sembrerebbe avere molto senso. Comunque varrebbero per essa, sostanzialmente, le stesse censure già fatte in precedenza per la disciplina delle altre ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1.

La seconda soluzione interpretativa sembrerebbe più plausibile (essendo anche avvalorata dai lavori preparatori e dal parere del consiglio di Stato), ma egualmente essa non si sottrae alle medesime censure.

A tale interpretazione sembrerebbe essere sottesa l'idea che il regolamento d'attuazione della legge sui lavori pubblici possa distinguere al suo interno dei complessi normativi che disciplinerebbero «materie» che si assume siano diverse rispetto alla «materia» lavori pubblici di competenza della provincia. Un esempio potrebbe essere la disciplina contenuta nel titolo X° del regolamento (articoli 149 ss.) relativa a: «Accordo bonario e definizione delle controversie».

Orbene, è palesemente inammissibile che un regolamento governativo pretenda di definire i confini della materia di competenza provinciale, e così di stabilire ciò che spetterebbe alla legge statale e ciò che, invece, spetterebbe alla legge provinciale. In tal modo il regolamento del Governo finisce per volere assolvere il compito che è proprio, semmai, delle norme d'attuazione dello statuto.

Ma, a parte ciò, è errata e fuorviante l'idea che il regolamento d'attuazione della legge sui lavori pubblici disciplini anche «materie» diverse da quella dei lavori pubblici (se così fosse, del resto, il regolamento sarebbe probabilmente privo del suo necessario fondamento nella stessa legge n. 109 del 1994). In realtà anche la disciplina degli «accordi bonari» o della progettazione, o delle associazioni fra imprese partecipanti alle gare, o delle garanzie, ecc., è sempre disciplina in materia di lavori pubblici (che comunque accede ad essa), e tale è sempre stata considerata dal legislatore.

Onde, se si tratta di lavori pubblici di competenza della provincia («d'interesse provinciale»), anche la disciplina di quegli aspetti della materia rientra nella competenza regionale. Del resto, che sia così è confermato dalla vigente e già più volte citata legge provinciale sui lavori pubblici, la quale appunto disciplina anche quegli aspetti della materia (senza che il Governo abbia mai avuto alcunché da obiettare in proposito): infatti, solo per fare qualche esempio, si veda la disciplina stabilita dagli articoli 74 e 75 di quella legge provinciale, in materia, rispettivamente, di «accordo bonario» e di «arbitrato».

In conclusione, dunque, anche per quest'ultima ipotesi normativa d'applicazione del regolamento alle province autonome, disposta dal secondo comma dell'art. 1, si debbono riproporre le censure già proposte per le ipotesi precedenti, relative — ancora una volta — soprattutto alla inammissibilità di regolamenti governativi in materia di competenza della provincia (motivo n. 1.2.), ed al difetto di fondamento legale e alla violazione del principio di legalità (motivo n. 1.4.).

P. Q. M.

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso:

Dichiarare che non spetta allo Stato disciplinare con il regolamento governativo di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, i lavori pubblici d'interesse provinciale, di competenza della ricorrente Provincia Autonoma di Bolzano;

E per l'effetto annullare in parte qua il regolamento suddetto, segnatamente le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e dell'art. 188, commi 8-10.

Roma-Bolzano, addì 22 giugno 2000.

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - prof. avv. Roland RIZ

N. 461

*Ordinanza emessa il 12 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Donisi Mario ed altri contro azienda universitaria policlinico di Napoli ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4681/2000 proposto da Donisi Mario, De Palma Giovanni Domenico, Salvati Vincenzo, Gentile Maurizio, Amato Bruno, Benassai Giacomo, De Werra Carlo, Galloro Giuseppe, De Simone Roberto, Sodo Maurizio, Romano Giovanni, Amato Massimo, Martuscelli Ranieri, Ausiello Pietro, Simenone Michele, Cimino Roberta, Nicolò Michele, Coraggio Franco, Riccitiello Francesco, Sammartino Gilberto, Ramaglia Luca, Molino Antonio, Stanziola Anna Agnese, Mormile Mauro, Guadagno Vincenzo, Jacono Fabrizio, Sabella Francesco, Imbimbo Ciro, Cortese Antonio, Quarto Gennaro, Savastano Silvia, Epifania Ettore, Cesari Ugo, Michelotti Ambrosina, Laino Alberto, Palmieri Alessandro, Maresca Alfredo, Albano Francesca, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaello Capunzo con domicilio eletto presso il dott. Gian Marco Grez, lungotevere Flaminio n. 46;

Contro Azienda universitaria policlinico di Napoli e Ministero della sanità non costituita in giudizio; Università degli studi di Napoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato *ex lege* domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento e previa sospensione:

a) della nota prot. n. 01714 del 29 febbraio 2000 a firma del direttore generale dell'azienda universitaria policlinico dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» con la quale è stato fissato al 12 marzo 2000 il termine ultimo per l'esercizio dell'opzione tra l'attività libero-professionale extramuraria e intramuraria;

b) di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti tra cui in particolare e, per quanto di ragione, il regolamento relativo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la Camera di consiglio del 12 aprile 2000 il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 3014/2000;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — I ricorrenti, tecnici laureati equiparati ai ricercatori, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'azienda universitaria policlinico dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», impugnano, con ricorso rubricato al n. 4681/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla difesa degli istanti, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano alla posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

3. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il richiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata opzione per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (cfr. sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (cfr. sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000, cit.).

4. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base del provvedimento che intima l'opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

6. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero-professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte costituzionale 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema operativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Consiglio di Stato, VI sez., ordinanza 24 marzo 2000, n. 1431).

E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera *a)*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (ex art. 72, comma 11, della legge n. 448/1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8, dell'art. 5, d.lgs. n. 517/1999, cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coe-

renza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.*: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sotto i profili indicati.

7. — Il Collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33 Cost.*, dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit., che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa con rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; cfr., in particolare, commi 1, 2, 5 e 6, dell'art. 5, cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2, dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3, comma 4*, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6, lettera *b*), della legge-delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3, del d.lgs. citato, per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n.517/1999, e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11, art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lettere *b*) e *c*), della legge 30 novembre 1998, n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lett. a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega ex art. 6 lett. c) cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 citato).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università» ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q) della legge n. 419/1998 citato, in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali ex art. 76 Cost..

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 citato, in parte *qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost..

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost..

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e la Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere, estensore: MOLLICA

N. 462

Ordinanza emessa il 12 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Clemente Massimo contro il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4686/2000 proposto da De Clemente Massimo rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Orefice con domicilio eletto nello studio dell'avv.to Luigi Napolitano, in Roma, viale Angelico n. 38;

Contro il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ministero della sanità in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore*;

Università degli studi di Catanzaro «Magna Graecia», in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato *ex lege dom.* in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nonché azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* non costituita; avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:

della nota protocollo n. 1966 del 1° marzo 2000, con cui il rettore dell'Università degli studi di Catanzaro «Magna Graecia» ha comunicato al ricorrente il termine entro cui optare, ai sensi del decreto legislativo n. 517/1999, per lo svolgimento dell'attività di libero professionista intramuraria o extramuraria;

della nota prot. n. 345 del 7 marzo 2000 con cui il capo del servizio personale dell'azienda ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro ha avvisato i professori e ricercatori universitari del termine entro cui optare ai sensi del decreto legislativo 517/1999;

di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa, per quanto di ragione, la circolare del ministero della sanità del 15 luglio 1999;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni sopraindicate;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 12 aprile 2000 il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione. 3013/2000;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, ricercatore confermato afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'azienda ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro, impugna, con ricorso rubricato al n. 4686/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art.5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 461/2000).

00C0927

N. 463

*Ordinanza emessa il 12 aprile 2000 dal G.U.P. presso il tribunale militare di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Lucarelli Giacinto ed altri*

Processo penale - Udienza preliminare - Modifiche normative - Procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, per i quali l'udienza preliminare sia in corso o sia stata fissata entro il 2 gennaio 2000 - Prevista applicazione delle norme anteriormente vigenti - Contrasto con il principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 220.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 (modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1055/1997 r.n.r. nei confronti di Lucarelli Giacinto, Molinu Michele e Rizzo Giuseppe, generalizzati in atti, imputati di:

a) concorso in procacciamento di notizie di carattere riservato pluriaggravato e continuato (artt. 81 capoverso, 110 c.p., 93, 58 primo comma, e 47 n.2 c.p.m.p.);

b) concorso in violata consegna pluriaggravata e continuata da parte di militare di servizio (art. 81 capoverso, 110, 118, 59 secondo comma, c.p.: 120 commi primo e secondo, 58, primo comma, 47 n. 2 c.p.m.p.).

Premesso che nel corso dell'odierna udienza il difensore del Lucarelli ha sollevato, in via preliminare in sede di discussione ex art. 421 c.p.p. questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/1998 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. in quanto detta norma non consente di applicare nell'udienza in corso la nuova (e più garantista) normativa di cui alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ed in particolare quella relativa alle indagini di cui agli artt. 421-bis e 422 c.c.p. ed in tema di giudizio abbreviato.

Premesso altresì che i difensori degli altri due imputati si sono associati alle richieste del difensore del Lucarelli e che il pubblico ministero si è opposto all'accoglimento della questione ritenendo già pienamente applicabile, in via interpretativa, la normativa di cui sopra;

O S S E R V A

Deve subito precisarsi che il disposto letterale di cui all'art. 220 del d.lgs. n. 51/1998 non offre spazio a molte interpretazioni per la chiarezza letterale della norma che così dispone: «Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'art. 247» (ossia, dopo la modifica *ex art.* 3 legge n. 234/1999, il 2 gennaio 2000) «è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica».

Ora, prescindendo dal problema relativo alla compatibilità della nuova normativa inerente al giudice monocratico con il rito penale militare (che in questa sede non interessa), non vi è dubbio che la norma impone al giudice di svolgere l'udienza preliminare — già iniziata o già fissata prima del 2 gennaio 2000 — applicando la precedente normativa, qualora, come nel caso in esame, si debba (no) giudicare uno o più reati puniti con la pena della reclusione non superiore a dieci anni (combinato disposto degli artt. 33-*bis* e 33-*ter* c.p.p.).

Ciò in base al principio di fungibilità tra reclusione ordinaria e reclusione militare desumibile dagli artt. 27, 63 n. 3, 65 n. 2 e 403 c.p.m.p. più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza — di merito —, di legittimità e costituzionale — in relazione all'applicabilità, nel rito penale militare, delle norme del codice di procedura penale che facciano riferimento alla sola reclusione senza menzionare esplicitamente la reclusione militare.

Proprio in base a tale principio, infatti, ha potuto trovare applicazione nel rito penale militare l'istituto del «patteggiamento» benché l'art. 444 c.p.p. faccia riferimento alla pena della reclusione e non a quella della «reclusione militare» (v. ad es. Cass. Sez. I pen. 28 ottobre 1995, Gallo), come riportato nella sentenza n. 188 del 1996 della Corte costituzionale (Pres. Ferri, Red. Onida).

Tale ultima pronuncia, peraltro, nel far proprio il criterio della fungibilità come sopra richiamato ha anche ricordato i precedenti casi in cui è stata riconosciuta dalla Corte la «piena equiparabilità» a certi fini, di reclusione comune e reclusione militare» (sent. nn. 414 del 1991; 227/1995; 119/1992; 409/1989, n. 7 del considerato in diritto)

Né d'altro canto può ritenersi che la norma transitoria in questione sia stata abrogata con l'approvazione della nuova normativa di cui alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 c.d. legge Carotti.

Infatti quest'ultima ha sì modificato l'assetto normativo del codice di rito ma solo attraverso delle precise tecniche metodologiche.

In particolare quando ha innovato le norme di cui al d.lgs. 51/1998, o è intervenuta direttamente, modificandole, su quelle del codice di procedura disegnate dal decreto (es. art. 33-*bis* c.p.p. modificato dall'art. 10 della legge n. 479/1999 rispetto all'originaria stesura prevista dall'art. 169 del d.lgs. — usando esplicitamente nei relativi titoli o capi la sintomatica espressione «modifica alle disposizioni...» —, o ha fatto espresso e puntuale riferimento alle norme del decreto, specificando, nel relativo capo, trattarsi di «disposizioni abrogative» (es. art. 47 legge n. 479/1999 che ha sostituito l'art. 33-*sexies* c.p.p.).

Poiché quindi l'art. 220 del decreto legislativo sopra richiamato non è stato interessato da nessuna di tali operazioni, deve quindi conseguenzialmente ritenersi che esso sia vigente e come tale necessariamente applicabile.

In quest'ottica, come peraltro rilevato dalla difesa, questo giudice si è già espresso con ordinanza dettata a verbale il 19 gennaio 2000.

Il difensore del Lucarelli, quindi, come evidenziato in premessa, dubita della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede l'applicabilità, nell'udienza preliminare in corso, della nuova normativa della c.d. legge Carotti che ha profondamente innovato la disciplina procedurale.

In particolare la difesa (le cui argomentazioni sono state riportate nel verbale solo riassuntivamente come prevede la normativa) eccepisce in via preliminare l'incostituzionalità per contrasto con gli art. 3, 24 e 111 Cost.,

della norma nella parte in cui non prevede la possibilità per la difesa di avvalersi delle più garantiste norme relative al giudizio abbreviato o alla possibilità di far esperire nuove indagini o di sottoporre ad esame le persone che hanno fornito elementi di accusa ecc.ecc.

Deve allora precisarsi l'esatto ambito operativo della norma (che si assume essere incostituzionale), che, a parere di questo giudice, è stato, nelle prospettazioni difensive, eccessivamente dilatato.

Pare infatti a questo giudice (seppure con la necessaria prudenza che l'innesto di continue nuove norme del sistema deve imporre all'interprete) che il riferimento all'udienza preliminare di cui all'art. 220 del d.lgs. 51/1998 debba intendersi riferito all'udienza preliminare in senso stretto ossia in relazione alle norme che disciplinavano espressamente solo tale momento processuale (art. 416-437 c.p.p.).

Infatti, pur essendo prassi costante parlare di udienza preliminare riferendosi a tutti gli istituti che in tale momento processuale possono trovarvi ingresso (come il giudizio abbreviato, l'applicazione di pena ecc.) tali istituti sono invece disciplinati da altre norme racchiuse in appositi e differenti libri, titoli e capi del codice di rito.

L'udienza preliminare in senso tecnico è invece quella interna all'*iter* del giudizio ordinario, nel cui solo ambito è previsto il vaglio preliminare dell'accusa prima di giungere all'eventuale giudizio dibattimentale.

Non sono invece, in quest'ottica, udienze preliminari quelle in cui si svolgono i giudizi abbreviati e di applicazione di pena, in quanto essi definiscono la *res judicanda* e non sono preliminari ad altro giudizio.

Non a caso quando il legislatore, nella c.d. legge Carotti, ha inteso modificare le norme di tali istituti ha dedicato il capo ottavo del titolo Secondo all'udienza preliminare e il capo nono dello stesso titolo ai procedimenti speciali, ossia ha operato dei riferimenti specifici diretti a modificare gli istituti proprio nell'ambito della specifica normativa e terminologia loro riservata dal codice di procedura.

Premesso quanto precede deve poi ritenersi, in base ai principi generali, che, laddove non sia dettata una specifica e rigorosamente delimitata disciplina transitoria (come appunto quella di cui all'art. 220 o quella di cui agli artt. 223 e 224 per i soli giudizi di primo grado in corso in tema, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di patteggiamento) per il principio dell'applicazione della legge vigente nel momento di compimento dell'atto *tempus regit actum* tutte le innovazioni procedurali introdotte dalla nuova normativa siano tranquillamente applicabili.

Così, per riferirsi a quanto menzionato dalla difesa, non sembra esservi nessun ostacolo ad applicare anche nel presente procedimento la nuova normativa in tema di giudizio abbreviato. (Solo) In questo senso si può concordare con il procuratore militare quando afferma che le norme procedurali innovative siano utilizzabili in via interpretativa al caso in esame.

Inquadrate il problema nei (si spera) giusti limiti, deve ora esaminarsi la nuova normativa dettata dal legislatore in tema di udienza preliminare per verificarne la effettiva rispondenza ai parametri costituzionali.

Ovviamente, dato che com'è noto, la questione deve essere oltretutto non manifestamente infondata anche rilevante per il procedimento in corso possono qui prendersi in esame solo le norme modificate che sarebbero utilizzabili in questo momento del procedimento e quindi quelle dagli artt. 421 c.p.p. in poi e non certo quelle precedenti (relative ad esempio alla contumacia — per la presenza degli imputati).

Così ristretto il campo l'attenzione si deve allora appuntare solo sulla diversa normativa di cui agli artt. 421-bis e 422 c.p.p. in tema di indagini (argomenti ai quali la difesa si è espressamente riferita), 425 c.p.p. in merito alla sentenza di non luogo a procedere, 430 c.p.p. in ordine ai divieti ivi previsti per il p.m. e 431 c.p.p. in relazione alla formazione del fascicolo del dibattimento. L'ampiezza delle innovazioni normative in questione scoraggia un raffronto, seppur sintetico, tra le nuove disposizioni e quelle precedenti ma non pare proprio potersi dubitare sia della loro importanza, sia della loro natura più garantista.

Tuttavia, si diceva all'inizio, esse non sono applicili per il chiaro disposto della norma richiamata.

Norma che, anche a parere di questo giudice, contrasta effettivamente con gli articoli della Costituzione richiamati dalla difesa.

Con l'art. 3 della Costituzione perché risulta leso, sotto l'aspetto dell'uguaglianza di trattamento, il limite della ragionevolezza.

Se infatti per ovvie ragioni di economia processuale è comprensibile e più che giustificabile ribadire espressamente (quanto peraltro già desumibile dai principi generali), da parte del legislatore, che devono essere ritenuti validi gli atti già compiuti applicando la normativa previgente, non è invece facile trovare una ragione che giustifichi la mancata applicazione della novella normativa agli atti ancora da compiere (sia riguardo ad un'udienza preliminare ancora da tenersi sia riguardo ad un'udienza già aperta e rinviata per qualsiasi motivo).

A questo proposito — per fare un esempio significativo — si può più che fondatamente ritenere che poco prima del 2 gennaio 2000 molti giudici abbiano ricevuto lo stesso giorno una richiesta di rinvio a giudizio ed abbiano provveduto in maniera diversa; alcuni fissando subito l'udienza ed altri posticipando di qualche giorno, successivo alla data predetta, tale adempimento.

Ora non sembra esservi alcuna ragionevolezza nel non far beneficiare della nuova normativa quegli imputati che, a differenza degli altri, per pura causalità e senza poter interferire in alcun modo, abbiano avuto fissata l'udienza preliminare entro il 2 gennaio 2000 e non successivamente.

Ciò contrasta a parere di questo giudice, con il principio di eguaglianza che da anni figura, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, come canone generale cui deve essere informata l'attività legislativa indipendentemente dagli altri limiti che questa deve rispettare.

Infatti la ragionevolezza, al pari di altri principi costituzionali, costituisce un limite generale dell'attività legislativa (v. ad es. già le decisioni n. 81 del 1963, 42 del 1973, 72 del 1980 e 70 del 1983).

Ovviamente la violazione del principio di uguaglianza come evidenziata si riflette sia nella violazione del diritto di difesa, sancito nell'art. 24 secondo comma della Costituzione, sia in quello del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

È infatti ovvio che non potersi valere di norme più garantiste pregiudicherebbe non poco il diritto di difesa, definito dalla Costituzione «inviolabile» all'art. 24, capoverso, in ogni stato e grado del procedimento».

La medesima situazione farebbe altresì venir meno sia la parità giuridica tra p.m. e difesa ed impedirebbe all'inquisito di disporre delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Situazioni, queste, che la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, tutela espressamente al comma 2 e 3.

Non deve dimenticarsi, in merito a tale ultima norma, che, nonostante il riferimento della norma Costituzionali al giusto «processo» i principi in essa contenuti e sopra richiamati valgono anche nei «procedimenti» in corso, ossia nelle fasi precedenti al giudizio e quindi anche nell'udienza preliminare.

Ciò risulta con evidenza sia dalla lettura dell'art. 2, comma 1 della legge Costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 (che demanda alla legge l'applicazione dei principi contenuti nell'art. 111 ai «procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore»), sia dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35, che dopo aver ribadito quanto ora riportato dell'art. 2 della legge Costituzionale n. 2/1999, fa, all'art. 1, commi 2 e 5, espliciti riferimenti alle particolari modalità applicative di tali principi nelle indagini preliminari e nell'udienza preliminare del rito minorile.

Da quanto precede consegue, a parere di questo giudice, l'illegittimità costituzionale dell'art. 220 d.lgs. n. 51/1998 Cost., per il contrasto con i fini perseguiti dalla Costituzione nelle norme ora indicate, nella parte in cui non prevede che siano applicabili ai procedimenti per i quali sia stata fissata entro il 2 gennaio 2000 o sia in corso l'udienza preliminare, le nuove norme che hanno innovato l'istituto e più specificamente quelle di cui agli artt. 421-bis 422, 425, 431 c.p.p. perché inerenti al caso in esame.

Ma una simile prospettazione d'incostituzionalità appare, anche nel caso concreto, riduttiva e superflua in quanto, dato il rimando integrale dell'art. 220 d.lgs. 51/1998 alla applicazione della normativa previgente, è la norma in sé — nella parte relativa agli atti ancora da compiere — che va dichiarata illegittima costituzionalmente, dato che la sua scomparsa dal sistema, per il principio del *tempus regit actum* a cui si è fatto precedentemente riferimento consentirebbe, automaticamente, l'applicazione della nuova normativa nell'udienza preliminare.

Ovviamente, per palesi ragioni di economia processuale, sarebbe opportuno invece ribadire, in ossequio allo stesso principio *ragione temporis*, piena validità agli atti già interamente compiuti nel caso in esame così come in casi analoghi, prima dell'innovazione normativa.

Le considerazioni che precedono dimostrano la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione proposta dato che è pregiudiziale ed indispensabile sapere, da parte di questo giudice, se possa avvalersi degli strumenti giuridici contenuti nelle innovazioni normative sopra richiamate.

Inoltre la rilevanza della questione si evince anche dai riferimenti in tema di istruttoria fatti dalla difesa che manifestano conseguenziali richieste — necessariamente successive alla questione di legittimità sollevata preliminarmente — che, nella vigenza dell'art. 220, d.lgs. 51/1998 già dichiarata con ordinanza da questo giudice, ossia nell'applicazione della normativa previgente, non potrebbero non solo non essere accolte ma neppure essere formulate perché non previste o previste in modo difforme e più restrittivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Il g.u.p. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, nei sensi di cui in motivazione, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio di legittimità.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 12 aprile 2000.

Il giudice per le udienze preliminari: FASOLI

00C0928

N. 464

*Ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Barucci Franco ed altro*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, del potere del giudice di decidere sull'ammissibilità della richiesta medesima - Ingiustificata parità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Lesione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 23283/94 r.g.n.r. n. 653/00 r.g., imputati: Barucci Franco e Bernati Dino, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. per violazione dell'art. 111 Cost., sollevata dal p.m., nulla osservando la difesa, rileva quanto segue:

gli imputati Barucci Franco e Bernati Dino hanno, all'udienza; odierna, presentato richiesta di definizione del giudizio a mezzo rito abbreviato;

il p.m. ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'attuale formulazione dell'art. 438 c.p.p., stante la preclusione di qualsivoglia potere di intervento in relazione ad una richiesta presentata da una sola delle parti del processo.

Premesso che, a parere della scrivente, deve esser riconosciuta l'applicabilità della norma di cui all'art. 438 c.p.p. anche ai giudizi per i quali l'abbreviato venga richiesto ai sensi dell'art. 223, d.lgs. n. 51/1998, trattandosi di norma a carattere processuale applicabile a tutti i procedimenti pendenti, va esaminata la conformità dell'attuale assetto normativo, come delineato in particolare con riferimento all'art. 438 c.p.p., con i principi costituzionali.

La norma della Costituzione cui occorre principalmente fare riferimento è quella di cui all'art. 111, secondo la quale è «ogni processo si svolge nei contraddittorie tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale».

Preliminarmente, va ribadita l'applicabilità del principio appena esposto, oltre che alla fase dibattimentale vera e propria, anche alle altre fasi processuali, non solo perché il legislatore, quando ha inteso restringere la portata del precetto ad un momento ben circostanziato, quale quello della formazione della prova, lo ha fatto espressamente, come nei commi 4 e 5 dell'art. 111 Cost., ma anche per una valutazione tecnico-letterale fondata sull'uso dell'espressione «processo» che serve a denotare qualunque fase successiva alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal p.m.

Quanto al merito della questione, essa appare non manifestamente infondata e di indubbia rilevanza in relazione al presente procedimento.

Evidenti profili di contrasto si evidenziano in relazione all'art. 111 Cost., laddove, nonostante il principio per il quale il processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, il legislatore ordinario consente ad una sola di esse, e precisamente all'imputato, di potere decidere, inaudita altra parte, sulle modalità di definizione del giudizio e, conseguentemente, sulla possibilità di fruire dello sconto di un terzo della pena.

È palese la discriminazione che una delle parti del processo viene a subire per effetto della disposizione di cui all'art. 438 c.p.p. Ma vi è di più: un ulteriore profilo di contrasto parrebbe porsi anche in relazione alla posizione che lo stesso giudice riveste nell'attuale assetto costituzionale, con particolare riferimento a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 101 della Costituzione. Invero, la soggezione del giudice alla legge, finisce con il tradursi in una soggezione alla mera volontà di una delle parti del processo, precisamente a quella della difesa, una volta espropriato dal potere di decidere preliminarmente sulla ammissibilità del rito.

È vero che il quinto comma dell'art. 441 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ma non gli consente certo di restringere la richiesta di rito abbreviato proprio sul presupposto della necessità di un'integrazione probatoria.

D'altra parte, appare evidente anche la vanificazione di fatto delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del rito abbreviato, che sono quelle di accelerazione e snellimento dei giudizi, allorché si renda necessaria un'integrazione probatoria che non solo non consente al giudice di respingere la richiesta, ma che gli impone addirittura di praticare lo sconto di pena previsto originariamente quale beneficio per avere l'imputato contribuito ad una riduzione dei costi del processo.

Alla luce delle appena espresse considerazioni, ritiene la scrivente che l'attribuzione da parte del legislatore ordinario a una delle parti del processo del diritto di scegliere le modalità di celebrazione del giudizio, inaudita altra parte e con la preclusione per il giudice di sancire preliminarmente l'ammissibilità o meno del suddetto rito, oltre al diritto di fruire automaticamente dello sconto di un terzo della pena, si traduca in un inammissibile ed ingiustificato privilegio, lesivo del principio di parità sancito dall'art. 111 della Costituzione e di quello di cui all'art. 101 comma 2 Cost.

Ulteriore profilo di contrasto, infine, si evidenzia in relazione anche all'art. 3 Cost., posto che l'attuale sistema equipara indiscriminatamente tutti gli imputati che facciano richiesta di rito abbreviato, senza distinzioni di sorta tra quelli che abbiano oggettivamente consentito una riduzione dei tempi processuali e quelli invece che, attraverso un'attività di integrazione probatoria, abbiano dato causa ad una dilatazione degli stessi.

Non può sottacersi, infine, come un altro aspetto di contrasto con i principi di parità delle parti riguardi la impossibilità per il p.m. oltre che di esprimere il consenso ovvero il dissenso motivato in ordine alla scelta del rito, di effettuare autonoma richiesta di integrazione probatoria.

P. Q. M.

Vista la legge n. 87/1953;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del p.m. di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonché effettuando autonoma richiesta di integrazione probatoria, e nella parte in cui non prevede autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta medesima, per violazione degli artt. 3, 101 e 111 Cost.

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati Barcucci Franco e Bernati Dino ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 16 maggio 2000.

Il giudice: BAGNOLI

N. 465

*Ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Gani Sali ed altro*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Diritto del pubblico ministero di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato - Mancata previsione - Mancata previsione, altresì, del potere del giudice di decidere, sull'ammissibilità della richiesta medesima - Ingiustificata parità di trattamento tra imputati - Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Lesione del principio del contraddittorio.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223 (come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479); cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Il Tribunale, in composizione monocratica, Il sezione penale,

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 101, e 111 della Costituzione, sollevata dal p.m., sentito il difensore,

O S S E R V A

Gli imputati Gani Sali e Sali Gulistan, hanno oggi richiesto, a sensi dell'art. 223 d.l.gs. n. 51/1998; prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, il giudizio abbreviato.

Ha eccepito il p.m. la illegittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. in relazione all'art. 111 Cost., in quanto, nella sua attuale formulazione, non consente al p.m. stesso di intervenire al fine di esprimere il consenso o il dissenso in relazione alla richiesta medesima ed impedisce al giudice qualsiasi valutazione e decisione sulle scelte processuali operate dalle parti. Ha altresì dedotto con riferimento allo stesso articolo la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'attuale sistema normativo non consente la celebrazione del processo in forma pubblica.

Preliminarmente deve osservarsi che nella specie è applicabile la norma transitoria di cui all'art. 223 d.l.gs. n. 51/1998, la quale ha esteso la possibilità per l'imputato, nell'ambito dei procedimenti in corso alla data del giugno 1999, di chiedere il rito abbreviato fino all'inizio della istruzione dibattimentale.

Tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 56 della legge n. 479/1999, che ha abrogato l'inciso «acquisito il consenso del pubblico ministero», di tal che anche secondo la suddetta disposizione transitoria, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato senza che il p.m. abbia il diritto di interloquire sulla richiesta.

Del resto è la intera materia ad essere stata modificata dalla legge n. 479/1999 citata, agli artt. 438 e ss. c.p.p., in quanto, eliminando dal rito abbreviato la necessità del consenso del pubblico ministero, ha configurato in maniera completamente diversa rispetto alla normativa previgente l'intero istituto.

Ritiene il tribunale che la suddetta normativa introdotta dalla legge n. 479 citata è applicabile anche ai giudizi per i quali l'abbreviato viene richiesto sulla base dell'art. 223 sopracitato, in quanto, trattandosi di norme a prevalente carattere processuale, esse sono estensibili a tutti i procedimenti pendenti, e quindi anche all'attuale processo.

Sulla base di tale presupposto, deve comunque valutarsi la legittimità costituzionale dell'impianto normativo che regola l'attuale giudizio abbreviato in relazione ad alcune norme della costituzione.

Occorre innanzitutto soffermarsi sul nuovo art. 111 della Costituzione, evidenziandone i principi fondamentali.

Prevede dunque il medesimo art. 111 che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, e che ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.

Tale disposizione, a parere del tribunale, non può che riguardare qualsiasi fase processuale, in quanto le norme contenute nei successivi commi 4 e 5 regolano, più specificamente, l'applicazione del principio del contraddittorio alle sole fasi in cui viene assunta la prova.

Tale distinzione, evidente alla mera lettura della norma, implica che i principi del rispetto del contraddittorio e della parità delle parti nel processo operano sin dall'inizio del processo medesimo, e che quindi non vi è alcuna fase svincolata dalla loro applicazione concreta.

È quindi conseguenziale ritenere che non può verificarsi nel processo penale alcuna situazione senza che a ciascuna delle parti sia riconosciuto il diritto ad interloquire.

Tale diritto non può ovviamente essere inteso come mera facoltà formale ad esprimersi, ma deve manifestarsi in modo tale che ad esso possa conseguire efficacia giuridica. In caso contrario il diritto a contraddire e il principio della parità delle parti resterebbero vuoti di contenuti giuridici concreti, con la conseguenza che la norma dell'art. 111 resterebbe del tutto disattesa e quindi priva di efficacia precettiva.

Nel caso in questione, dalla applicazione dei principi sopra enunciati discendono evidenti e dirette conseguenze.

Non appare infatti conforme alla Costituzione non solo privare il p.m. del diritto a contraddire le richieste dell'imputato in tema di giudizio abbreviato, ma anche non attribuire alle eventuali contrarie deduzioni dell'organo dell'accusa, una qualsiasi efficacia giuridica immediata, che nel sistema attuale della legge non è dato riscontrare.

L'impianto normativo in vigore evidenzia quindi chiari dubbi di legittimità costituzionale, perché impedisce sia il pieno di spiegarsi del contraddittorio anche nella attuale fase processuale, sia il rispetto del principio della parità delle parti, con ovvia e conseguente rilevanza nel processo in corso.

Un ulteriore argomento inteso a rafforzare le tesi sin qui esposte si rinviene nell'insegnamento della stessa Corte costituzionale, contenuto nella ordinanza 26 febbraio 1998, n. 33, secondo cui la possibilità di adottare il rito abbreviato sulla base delle sole richieste dell'imputato in funzione dei suoi legittimi interessi di difesa, violerebbe i principi fondamentali che regolano il processo penale, intesi essenzialmente alla realizzazione dei superiori interessi della giustizia.

Occorre peraltro osservare, anche in punto di rilevanza, che la possibilità per il p.m. di contraddire su un piano di parità la richiesta delle parti, conferendo efficacia giuridica alle sue osservazioni eventualmente contrarie alla ammissibilità del rito, dovrebbe comportare le seguenti conseguenze: 1) o al dissenso motivato del p.m. consegue se fondato, la prosecuzione del processo con il rito ordinario, salva la possibilità per il giudice di riconoscere al termine dello stesso la non congruità delle motivazioni medesime, con conseguente attribuzione dello sconto di pena agli imputati, oppure: 2) dovrebbe riconoscersi al giudice la possibilità di pronunciarsi immediatamente, ammettendo o rigettando la richiesta degli imputati.

Ciò comporterebbe la piena attuazione del principio del contraddittorio nell'ambito di un sistema processuale, come l'attuale, improntato anche al rispetto della piena parità tra le parti, che si svolge davanti a un giudice terzo, al quale non può essere negata la attribuzione del potere di deliberare sulle questioni prospettate dalle parti in contraddittorio tra loro.

Una situazione normativa, come l'attuale, che esclude il giudice dall'assolvimento di indefettibili compiti istituzionali che gli sono propri, viola il principio della giurisdizione e quindi l'art. 101 della Costituzione.

Occorre ancora considerare che il vigente assetto normativo sulla ammissibilità del giudizio abbreviato, introduce un singolare diritto soggettivo assoluto dell'imputato non tanto e non solo alla mera scelta del rito, quanto addirittura al conseguimento di uno sconto di pena.

Ciò in quanto la mancata previsione della possibilità per il p.m. di esprimere il proprio dissenso motivato, sulla richiesta nonché la mancata previsione del potere del giudice di respingere la richiesta medesima, (salvo il limitato caso dell'art. 438 comma 5), unitamente alla impossibilità per il giudice stesso di sanzionare in qualche modo la mancanza dei naturali presupposti del rito speciale, trasformano il diritto processuale dell'imputato alla scelta del rito in un sostanziale diritto del medesimo al conseguimento automatico e irragionevole del beneficio della riduzione di pena.

Peraltro, non appare incongruo rispetto alle considerazioni appena svolte, notare che ai sensi dell'art. 443 c.p.p. al p.m. non è neppure data facoltà di impugnazione della sentenza di condanna, salva la limitata eccezione prevista in caso di modifica del titolo del reato.

Appare a questo punto necessario ricordare che i presupposti logico-giuridici del predetto rito abbreviato si rinvergono, come emerge chiaramente anche dai lavori preparatori del codice di procedura vigente, nella sostan-

ziale abbreviazione dei tempi processuali in conseguenza del mancato svolgimento della istruttoria dibattimentale (come nel caso in questione), o della intera fase dibattimentale: è proprio al fine di realizzare tale esigenza che il legislatore ha riconosciuto uno sconto di pena al soggetto richiedente.

Secondo la normativa attuale invece, tale rito rimane del tutto svincolato dai presupposti sopra indicati, in quanto qualora il giudice ritiene necessario, procedere ad una qualche integrazione probatoria (ove, non ritenga di poter decidere allo stato degli atti), ha comunque l'obbligo di applicare la diminuzione del rito, malgrado risultino evidentemente disattese le ragioni di speditezza ed economia alla base dell'istituto.

Sulla scorta di tali ultime osservazioni, deve ritenersi che la attuale normativa sul giudizio abbreviato viola anche il principio enunciato dall'art. 97 della Costituzione, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (nella quale deve ovviamente ricomprendersi anche quella giudiziaria), poiché comporta la attribuzione agli imputati di vantaggi significativi, ma ingiustificati, in quanto non sempre conseguenti alla realizzazione dei fini ai quali dovrebbero essere preordinati.

Né può tacersi che l'attuale sistema prevede la attribuzione di tali vantaggi a tutti gli imputati che fanno richiesta del rito, senza che sia consentito distinguere tra coloro i quali hanno effettivamente contribuito alla riduzione sostanziale dei tempi processuali — quando la richiesta non sia subordinata ad integrazione probatoria, né il giudice ritenga d'ufficio di acquisire ulteriori elementi —, e coloro che invece, pur optando per tale rito, hanno dato causa alla dilatazione dei suoi naturali tempi processuali, laddove si renda necessaria *ex officio* una integrazione probatoria, che a seconda dei casi, può presentarsi complessa e quindi particolarmente laboriosa. Tutto ciò sembra essere in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.

Inoltre; come statuito dalla Corte nella ordinanza citata n. 33/1998, l'attuale situazione normativa determina evidenti disarmonie nel sistema processuale, posto che alla perdita del p.m. della possibilità di interloquire sulla scelta del rito, non si accompagna neppure una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla prova, (il p.m. non ha facoltà di chiedere integrazioni probatorie di iniziativa), e neppure una modifica estensiva delle attuali limitazioni alla facoltà di impugnare.

Tutto ciò implica una nuova violazione dell'art. 111 della Costituzione sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio nonché di quello della parità delle parti in tutte le fasi processuali.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenutane la rilevanza nel presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998 come modificato dall'art. 56 legge n. 479/1999, nonché dell'art. 438 c.p.p., nella parte in cui non prevedono il diritto del p.m. di intervenire sulla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, e nella parte in cui non prevedono autonomo potere del giudice di decidere sulla ammissibilità della richiesta medesima, per violazione degli artt. 3, 97, 101, 111 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati indicati nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda la cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 10 maggio 2000.

Il giudice: MARADEI

N. 466

*Ordinanza emessa il 23 maggio 2000 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Leonardi Alfio ed altri*

- Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Esercizio della facoltà di non rispondere - Applicabilità, in mancanza di accordo delle parti, della disciplina di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, comma quinto, Cost. - Lamentato contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova - Denunciata insussistenza di ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio.**
- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2.
 - Costituzione, art. 111, commi quarto e quinto (novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE

All'udienza del 23 maggio 2000, pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 236/99/16 (n. 670/98/21 RGPM) contro Leonardi Alfio e Duranti Luciano, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 317, 319 e 319-bis CP, rispettivamente ascritti come nel decreto del g.u.p. del tribunale di La Spezia.

Premesso che:

all'odierna udienza i difensori degli imputati hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. con riferimento all'art. 111 Costituzione, nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri imputati, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111, quinto comma, Costituzione;

il p.m. ha chiesto il rigetto della questione, ritenendo la sua manifesta infondatezza.

O S S E R V A

La questione sollevata dalla difesa è rilevante nel presente giudizio, posto che non è possibile definirlo senza aver previamente stabilito se il p.m. possa, non sussistendo il consenso delle parti, contestare a Comitardi Maurizio, persona esaminata ex art. 210 c.p.p. e che si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande, il contenuto dei verbali degli interrogatori resi il 17 maggio 1994, il 9 febbraio 1995 ed il 10 agosto 1995 al p.m. del tribunale di Genova, nei quali aveva reso dichiarazioni attinenti ai fatti per cui si procede.

Invero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998, l'art. 513, secondo comma, c.p.p. consente l'applicabilità, anche nel caso di persona esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p., della contestazione disciplinata per i testimoni dall'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p..

Non pare superabile il tenore letterale dell'art. 500, quarto comma, c.p.p., secondo cui le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in essa affermati, se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, posto che la disciplina di cui all'art. 513 comma 2 c.p.p., così come delineata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/98, appare in contrasto con il dettato costituzionale di cui all'art. 111 Cost. introdotto dalla legge costituzionale n. 2/99, da cui peraltro traspare la specifica volontà del legislatore di porre nel nulla la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale sopra citata.

Ed invero, la possibilità — introdotta col meccanismo delle contestazioni — di acquisire ed utilizzare *contra alios* le dichiarazioni in precedenza rese dalla persona esaminata ex art. 210 c.p.p., che si sia avvalsa in dibattimento della facoltà di non rispondere, pare inconciliabile:

1) con il comma 4 dell'art. 111 novellato, risultando violato il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi di soggetto che si è sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore in relazione alla propria posizione processuale;

2) con il comma 5 dell'art. 111 Cost., non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui è consentita la formazione della prova al di fuori del contraddittorio (consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., come interpretata dalla sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale, per contrasto con l'art. 111, commi 4 e 5 Cost., novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, nella parte in cui consente la utilizzazione, nei confronti degli imputati, delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla persona esaminata ex art. 210 c.p.p., a seguito della contestazione effettuata ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p., qualora il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere, indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 111 comma 5 Cost.;

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

La Spezia, addì 23 maggio 2000.

Il presidente: FARAVINO

00C0931

N. 467

*Ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal g.i.p. presso il tribunale di Modena
nel procedimento penale a carico di Samantha Mohamed ed altra*

Processo penale - Incidente probatorio - Reato di maltrattamento in famiglia o verso fanciulli (art. 572 cod. pen.) - Persone, minori di anni sedici, interessate alla assunzione della prova - Valutazione da parte del giudice delle modalità di assunzione, avuto riguardo alle esigenze del minore - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ad analoghi reati.

- Cod. proc. pen., art. 398, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 14, comma 2, legge 15 febbraio 1996, n. 66.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL TRIBUNALE

All'udienza in camera di consiglio del 26 aprile 2000 nel procedimento in epigrafe indicato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Il pubblico ministero ha chiesto procedersi nelle forme dell'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza della minore A. W. di anni quattordici nel procedimento n. 38/2000 R.N.R. a carico di S.M. ed E.B.S. e indagati per il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno della A., nipote affidata alle loro cure.

Questo giudice, ritenuta sussistere l'ipotesi di cui all'art. 392, lett. a) c.p.p., *sub specie iuris* del possibile impedimento a comparire al dibattimento in ragione del fatto che la minore dimora a titolo precario nel territorio nazionale, accoglieva la richiesta, fissando con ordinanza 28 marzo 2000 l'udienza per l'assunzione della prova, nel contraddittorio delle parti siccome disciplinato dall'art. 401 c.p.p., che prevede, tra l'altro, il diritto della persona sottoposta alle indagini di presenziare all'atto, quando si procede all'assunzione di testimonianza (comma 3).

2. — Osserva tuttavia lo scrivente che l'art. 14 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, contenente norme contro la violenza sessuale, introducendo il comma 5-bis all'art. 398 c.p.p. ha previsto che nel caso di indagini riguardanti ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies., ove tra gli interessati all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice possa stabilire con l'ordinanza di ammissione dell'incidente

probatorio «il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso le quali procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno», prevedendo altresì che l'assunzione della prova possa avere luogo in locali diversi dal tribunale e che debba essere documentata integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

La stessa previsione è stata estesa dall'art. 13, comma 4 della legge 3 agosto 1998, n. 269 recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, alle ipotesi di cui all'art. 600-*bis* c.p. (prostituzione minorile), 600-*ter* c.p. (pornografia minorile), 609-*quinqüies* c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

Peraltro la Corte che si adisce, con sentenza 9 luglio 1998, n. 232, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 398, comma 5-*bis* c.p.p. nella parte in cui non estendeva al reato di cui all'art. 609-*quinqüies* c.p. (corruzione di minorenni) — pur ricompreso tra quelli per i quali il ricorso all'incidente probatorio non risultava condizionato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 392, comma 1 c.p.p. — la speciale disciplina contenuta nella norma sopra richiamata.

Si è introdotta in questo modo la c.d. audizione protetta, già anticipata in via di prassi da alcuni ufficiali giudiziari, tendente, attraverso l'ausilio di mezzi tecnici e la fattiva collaborazione dei servizi socio assistenziali o minorili, a realizzare forme alternative di assunzione della prova, in specie testimoniale, mediante l'utilizzo di specchi unidirezionali ovvero di telecamere a circuito chiuso e la mediazione di psicologi o personale comunque specializzato, in modo da evitare il diretto contatto del minore con la viva realtà processuale.

3. — L'esame dei lavori preparatori della legge n. 146/1996 assegna alla disciplina in oggetto una *ratio* ambivalente, funzionale sia ad evitare la partecipazione al dibattimento del minore, sia a salvaguardarne «la dignità, la riservatezza, e l'integrità affettiva e psichica», delineando un modello di acquisizione della prova che rappresenta il temperamento tra le predette esigenze e la necessità di garantire la genuinità del risultato probatorio.

Appare senz'altro evidente che la tipologia del bene giuridico attinto dalle fattispecie per le quali si è esteso il disposto dell'art. 398, comma 5-*bis* c.p.p. possa aver costituito, nella mente del legislatore, ragione sufficiente di deroga alle regole generali di svolgimento dell'incidente probatorio, posto che è del tutto evidente che proprio alle denunce di gravi reati contro la libertà sessuale, ovvero in materia di prostituzione minorile conseguano le situazioni che rendono, con una presunzione vicina alla certezza, particolarmente delicato e potenzialmente dirompente il processo di emersione dei fatti penalmente rilevanti, rendendo quindi pressoché inevitabile la discreta mediazione di un ambiente «neutro», idoneo all'«ascolto» del minore in forma comunque garantita.

Tuttavia, sembra potersi soggiungere che tale scelta di principio non esaurisca le potenzialità applicative della deroga in questo modo introdotta, che sembra in realtà rinvenire il proprio autentico fondamento nelle esigenze di salvaguardia *tour court* della personalità del minore interessato all'assunzione della prova (soprattutto quando egli stesso costituisca la fonte di prova).

Tale convincimento appare rafforzato dalla giurisprudenza della stessa Corte (sent. 262/1998, cit.) che, pur facendo leva sulla irragionevole omissione dell'ipotesi di cui all'art. 609-*quinqüies* c.p. tra quelle per le quali risultava applicabile il disposto dell'art. 398, comma 5-*bis* c.p.p. (nonostante l'inclusione di tale fattispecie tra quelle contemplate dall'art. 392, comma 1-*bis* c.p.p.), non ha mancato tuttavia di sottolineare che predette esigenze «sono di preciso rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fondamentali della persona», correlando quindi la valutazione di non ragionevolezza non soltanto al dato formale della lacuna esistente tra il catalogo enunciato rispettivamente dall'art. 392, comma 1-*bis* c.p.p. e dall'art. 398, comma 5-*bis* c.p.p., quanto all'esistenza di una più generale ragione di tutela della personalità del minore coinvolto in fatti comunque attinenti la propria sfera psichica, fisica ed affettiva.

4. — Se è del tutto evidente che l'introduzione nel sistema codicistico di una disciplina che esalti anche sotto il profilo processuale l'esistenza di uno «statuto» dei diritti del minore — trattandosi ovviamente di scelta riservata al legislatore — non si può tuttavia sottacere che la limitazione delle predette regole di assunzione della prova soltanto ad alcuni dei reati previsti dal titolo XII sia censurabile di irragionevolezza — contrastando quindi con l'art. 3 della Costituzione — in considerazione del fatto che identiche ragioni di salvaguardia della personalità del minore possono valere in ordine a fattispecie diverse, rubricate sotto titoli diversi, eppure similmente connotate da un contenuto afflittivo non dissimile, come accade, per l'appunto, con l'art. 572 c.p.

L'articolo in esame infatti, per quanto compreso tra i delitti contro la famiglia (titolo XI, capo IV) si realizza, come noto, attraverso un sistema reiterato di atti lesivi della libertà ed integrità fisica e morale o del decoro della persona offesa tale da determinare una vera e propria sopraffazione (cfr., *ex multis*, Cass. 9 marzo 1998, Spina, Cass. 26 giugno 1996, Lombardo). In particolare, come è stato efficacemente sottolineato, «maltrattare vuol dire

mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di un disagio psicologico morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale né morale di risolvere da solo» (Cass. 18 marzo 1996, Cambria).

Risulta del tutto evidente, quindi, che la situazione generativa del possibile perturbamento dell'equilibrio psico-fisico del minore e della correlata esigenza di riservatezza si presenti in questi casi in termini non dissimili da quelli nei quali consegue dalla ipotizzata violazione dei reati richiamati dall'art. 398, comma 5-bis c.p.p.

Invero, anche a voler tacere sulla maggior gravità del reato di cui all'art. 572 c.p. rispetto a quello di cui all'art. 609-*quinqüies* c.p., evidenziata dal differente trattamento sanzionatorio, sembra lecito affermare che l'esigenza di protezione del minore dal contatto invasivo con una realtà processuale non filtrata dalla mediazione demandata al giudice dalla norma possa discendere sia da situazioni involgenti la sfera della sessualità minorile (soprattutto se si considera l'estensione della nozione di «atti sessuali» penalmente rilevante), sia da situazioni che incidono sull'integrità fisica e sul patrimonio morale del minore.

Appare così non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis c.p.p., introdotto dall'art. 14 comma 2 legge 15 febbraio 1996, n. 66 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

5. — La dedotta questione appare altresì rilevante in quanto osserva lo scrivente che l'espletamento della prova testimoniale ammessa nelle forme dell'incidente probatorio dovrebbe avere luogo secondo le forme ordinarie del dibattimento, richiamate dall'art. 401 comma 5 c.p.p. e quindi in camera di consiglio ed alla presenza diretta delle parti e delle persone sottoposte ad indagini cui è riservato dall'art. 401, comma 3 c.p.p. il diritto a partecipare all'incidente probatorio, apparendo del tutto superfluo, al riguardo, sottolineare l'effetto profondamente invasivo, tanto sotto il profilo della genuinità della prova, quanto della serenità del minore, della presenza degli indagati, delle altre parti e dei difensori all'esame.

Né, a parere dello scrivente, la dedotta rilevanza della questione potrebbe essere contraddetta dal rilievo che tra le norme richiamate dall'art. 401 comma 5 c.p.p. deve ritenersi ricompreso l'art. 502 c.p.p., che disciplina l'escussione a domicilio del teste assolutamente impossibilitato a comparire per legittimo impedimento: da un lato infatti tale disposizione, come evidenzia l'uso dell'avverbio, appare dettata per disciplinare ipotesi di oggettiva impossibilità a comparire, dall'altro prevede la possibilità, a mera richiesta, di ammissione dell'intervento personale dell'imputato interessato all'esame, che non potrebbe che avere luogo nelle forme immediate e non garantite previste dall'art. 398, comma 5-bis c.p.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 136 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3, comma 1 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996 (norme contro la violenza sessuale) nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno;

Sospende il presente giudizio per pregiudizialità costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Modena, addì 26 aprile 2000.

Il giudice: ZIROLDI

N. 468

*Ordinanza emessa il 30 maggio 2000 dal tribunale di Arezzo sezione distaccata di Montevarchi
nel procedimento penale a carico di Barchielli Alessio*

**Reati e pene - Depenalizzazione - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti -
Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi di guida senza patente.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Vista la richiesta del difensore di Barchielli Alessio, imputato nel procedimento n. 166/2000 Registro Generale;

rilevato che per identica materia i stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Dr. Lamberti del tribunale di Firenze, con ordinanza del giorno 8 febbraio 2000;

considerato che, a parere di questo giudicante, la scelta del legislatore di depenalizzare la guida senza patente di cui all'art. 116 C.d.S., ma non la guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti appare essere del tutto illogica in quanto la condotta di chi guida un'autovettura senza patente, e quindi, presumibilmente senza esperienza, è sicuramente più pericolosa di quella di colui il quale, avendo conseguito regolarmente la patente, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento;

che ciò che viene punito, pertanto, è la condotta di chi viene sorpreso in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in genere ha dimostrato, col superamento dell'esame di guida, di saper tenere; tralasciando la considerazione, peraltro non di secondaria importanza, che la sussistenza del reato di cui all'art. 187 C.d.S. viene affermata sulla base della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, prescindendo completamente dall'effettivo accertamento sugli effetti reali che tale sostanza ha sul guidatore, i quali, com'è noto, variano da individuo ad individuo;

che, quindi, il legislatore avrebbe dovuto depenalizzare sia il reato di guida in stato di ebbrezza, sia quello di guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;

che pertanto, secondo questo giudicante, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea una irragionevole disparità di trattamento fra la condotta di chi viene sorpreso alla guida di un'autovettura senza aver mai conseguito la patente e la condotta di chi, avendo conseguito la prescritta abilitazione alla guida, guida un veicolo in stato di temporanea, presunta, alterazione dovuta all'uso di alcool o di stupefacenti;

che alla luce di quanto premesso, appare quindi doveroso sospendere il presente giudizio in attesa di pronuncia della Corte costituzionale in materia, poichè, nel caso di specie, una scelta legislativa ritenuta irragionevole dovrebbe essere applicata anche in questo giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999 n. 205; 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187 — quarto comma — in relazione all'art. 186 — secondo comma — C.d.S., limitatamente al comportamento di chi — conseguita la patente di guida — conduce un veicolo in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti;

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché alle parti.

Montevarchi, addì 30 maggio 2000.

Il giudice onorario: SCOTTO

N. 469

*Ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal tribunale di Venezia
nei procedimenti penali riuniti a carico di Bellato Giuseppe ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Esercizio della facoltà di non rispondere - Applicabilità, in mancanza di accordo delle parti, della disciplina di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., art. 513, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, art. 111, quarto comma.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove Esame di persona imputata in procedimento connesso che, nel corso delle indagini preliminari, abbia reso dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Prevista facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova .

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4.
- Costituzione, art. 111, quarto comma.

IL TRIBUNALE

Sulle eccezioni sollevate dai difensori in ordine alle modalità con cui il p.m. ha proceduto alle contestazioni ai sensi dell'art. 513, c.p.p., così come modificato dalla sentenza n. 361/1998 della Corte costituzionale e sui rilievi di incostituzionalità delle norme di cui agli artt. 513 e 210, c.p.p.;

Rilevato:

che la lettura delle dichiarazioni del Giacon ha fatto eseguito alla mancata risposta da parte dello stesso ad una serie di specifiche domande postegli dal pubblico ministero e che per tale motivo la lettura stessa si è sostanziata in una rituale contestazione, ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p.;

che pertanto si pone, a questo punto, la questione della acquisibilità delle dichiarazioni medesime alla luce del nuovo dettato costituzionale di cui all'art. 111 Cost.;

che vertendosi in ipotesi di procedimento in corso, nel quale le dichiarazioni non sono ancora state acquisite, deve trovare applicazione non già il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 (convertito in legge 25 febbraio 2000, n. 35), che fa espresso riferimento alla valutazione delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento, bensì quello di cui al primo comma del medesimo art. 1, in base al quale i principi di cui all'art. 111, Cost., si applicano ai procedimenti in corso;

che l'art. 111, Cost., prevede al quarto comma che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova» salva l'eccezione di cui al comma quinto;

che essendosi l'imputato di reato connesso, Giacon Dino, avvalso della facoltà di non rispondere, dovrebbe trovare applicazione l'art. 513, c.p.p., così come modificato dalla citata sentenza della Corte costituzionale, in base al quale anche in mancanza di accordo delle parti, come nel caso di specie, le dichiarazioni in precedenza rese dal Giacon andrebbero acquisite al fascicolo del dibattimento;

che tale norma, consentendo l'acquisizione di siffatte dichiarazioni, darebbe luogo alla formazione di prova non in contraddittorio delle parti, in evidente contrasto con l'indicato principio di cui al quarto comma dell'art. 111, Cost., nella sua attuale formulazione, in quanto le dichiarazioni medesime non hanno costituito oggetto di contraddittorio né nel momento della loro originaria enunciazione avanti al p.m., né in dibattimento per via del silenzio del Giacon;

Rilevato ancora:

che, ove la Corte non ritenesse la incostituzionalità del citato art. 513, c.p.p., sotto il profilo testè denunciato, sotto alternativo profilo altra normativa processuale potrebbe prestare il fianco a censure di incostituzionalità in quanto, ad impedire il principio costituzionale della formazione della prova in contraddittorio, sembrerebbe allora stare la norma di cui all'art. 210, quarto comma, c.p.p., che facoltizza l'imputato di reato connesso a non rispondere;

che invero è l'esercizio di tale facoltà di dare avvio — in principio e per via dei meccanismi di cui all'art. 513. c.p.p., in ipotesi ritenuto costituzionale — ad un *iter* procedimentale che culmina con l'acquisizione delle dichiarazioni;

Ritenuto, pertanto ed infine, che sotto tale alternativa angolazione sarebbe allora il disposto dell'art. 210, quarto comma, c.p.p., ad essere in sospetto di incostituzionalità, siccome presupposto dell'*iter* procedimentale di cui sopra;

Ritenuta la rilevanza della proposta questione, dovendo il tribunale fare applicazione della normativa processuale sopra indicata per provvedere sulla istanza del p.m. di acquisire delle dichiarazioni del Giacon, imputato di reato connesso, e altresì la non manifesta infondatezza della questione stessa;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, secondo comma, ultimo periodo, c.p.p., così come modificato dalla sentenza n. 361 del 2 novembre 1998 della Corte costituzionale e dell'art. 210, quarto comma, c.p.p., in relazione all'art. 111, quarto comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 15 marzo 2000.

Il Presidente: IZZO

00C0934

N. 470

Ordinanza emessa il 15 febbraio 1999 dal pretore di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Barducci Silvia ed altro in proposito e n.q. contro Regione Toscana - Dipartimento della programmazione e delle risorse finanziarie e patrimoniali.

Sanzioni amministrative - Norme della Regione Toscana - Sanzioni pecuniarie (nella specie, in materia di igiene) - Previsione del Pagamento in misura ridotta nel solo limite del terzo del massimo edittale in caso di mancata fissazione di minimo edittale - Contrasto con il principio stabilito dalla legge statale n. 689/1981 che consente il pagamento ridotto in misura pari al doppio del minimo desumibile dal tipo di sanzione applicata - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 152/1995 e 187/1996.

- Legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, art. 7, comma 3. Costituzione, art. 117.

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 1° febbraio 1999, rileva quanto segue.

F A T T O

Con separati ricorsi *ex art. 22*, legge n. 689/1981, successivamente riuniti per connessione, Silvia Barducci — in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della S.r.l. SI.MA. 90 — Mauro Miari — in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della S.n.c. «Il Nuovo Tuttoforno» hanno proposto opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. 12899 del 5 giugno 1996, n. 13917, del 7 ottobre 1996 e 12985 del 7 ottobre 1996, la prima, e n. 13690 del 4 settembre 1996, il secondo, emesse dalla Regione Toscana, Dipartimento della programmazione e delle risorse finanziarie e patrimoniali, con le quali è stato loro ordinato di pagare le sanzioni ammini-

strative rispettivamente di L. 604.300, L. 506.300, L. 604.300 e L. 505.200 (sanzione amministrative di L. 600.000 o L. 500.000 — L. 8.000 più spese postali e di notifica) per non aver mantenuto nelle condizioni richieste dall'igiene i locali e le attrezzature dell'esercizio da loro gestito, in violazione degli artt. 29 e 35, d.P.R. n. 327/1980, sanzionato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 283/1962.

A sostegno dei propri ricorsi gli opposenti hanno dedotto che, intendendo avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981 — ai sensi del quale il contravventore può obblare la sanzione prevista per la violazione commessa con il pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo —, e non essendo previsto dalla norma sanzionatrice della violazione loro contestata alcun minimo edittale, essi hanno provveduto ad effettuare il versamento della somma di L. 8.000 per ciascuna violazione, somma pari al doppio del minimo previsto in via generale per le sanzioni pecuniarie amministrative dall'art. 10, legge n. 689/1981.

Si è costituita la Regione Toscana deducendo che qualora il minimo edittale non sia espresso dalla norma che prevede la sanzione esso non può essere individuato in base agli artt. 10 e 101 della legge n. 689/1981, poiché tali disposizioni non disciplinano il minimo edittale (cioè il minimo previsto in astratto dalla norma per la irrogazione della specifica sanzione) bensì delineano i concetti di sanzione amministrativa e di ammenda, indicando i limiti al di sotto e al di sopra dei quali non possono andare.

Pertanto — secondo la prospettazione della Regione — quando, come nelle fattispecie in esame, sia espresso solo il massimo edittale, deve trovare applicazione l'art. 7, legge Regione Toscana n. 85/1993, ai sensi del quale, quando una norma sanzionatoria non indica il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta deve essere pari ad un terzo del massimo stabilito per la violazione e dunque, nei casi di specie, L. 600.000 o L. 500.000 per ciascuna delle infrazioni contestate, con conseguente inefficacia estintiva dei pagamenti di L. 8.000 effettuati dai ricorrenti.

Questi ultimi hanno quindi eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge Regione Toscana n. 85/1993 in relazione all'art. 117 della Costituzione.

DIRITTO

La questione prospettata riguarda il terzo comma dell'art. 7 della legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, il quale stabilisce che «nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo edittale stabilito per la violazione». Tale disposizione è applicabile anche alle sanzioni amministrative previste da leggi statali nelle materie di competenza della regione o per funzioni ad essa delegate, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge Regione Toscana n. 85/1993.

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata per i motivi che seguono.

In ordine alla rilevanza è sufficiente osservare che, essendo i pagamenti in misura ridotta stati effettuati tutti tempestivamente, dalla eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma di cui sopra deriverebbe automaticamente la illegittimità delle ordinanze ingiunzione emesse dalla regione e dunque l'accoglimento dei ricorsi degli opposenti.

Quanto alla non manifesta infondatezza occorre in primo luogo considerare che la tesi prospettata dai ricorrenti fa propria l'interpretazione dell'art. 16, legge n. 689/1981, che, con l'indirizzo costante, ha dato la Corte di cassazione, affermando che «il minimo della sanzione edittale» a cui fa riferimento tale articolo al fine di consentire il pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria prevista per la commissione di illeciti amministrativi, quando non sia previsto nella disposizione sanzionatoria speciale, va individuato in quello fissato in via generale dall'art. 10, legge n. 689/1991, allorché si tratti di sanzioni originariamente amministrative, e dall'art. 26, c.p., allorché si tratti di sanzioni amministrative per reati depenalizzati, e cioè in L. 4.000 (così, da ultimo, Cass. 20 gennaio 1997, n. 543; Cass. 15 ottobre 1997, n. 10081; Cass. 10 gennaio 1998, n. 145).

Essendo dunque l'art. 16, legge n. 689/1981, così interpretato dal «diritto vivente» della Corte di cassazione, non vi è dubbio che l'art. 7, comma 3, della legge Regione Toscana si pone in evidente contrasto con esso e, conseguentemente, anche con l'art. 117 della Costituzione.

Quest'ultima norma individua, infatti, nei «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» un limite invalicabile nell'esercizio della potestà legislativa regionale, e in tema di sanzioni amministrative i principi generali che devono essere rispettati dal legislatore regionale sono dettati primariamente dalla legge statale n. 689 del 24 novembre 1981, all'interno della quale l'art. 16 è norma di principio che disciplina compiutamente la facoltà della parte di accedere all'oblazione, e quindi come tale, ex art. 117, Cost., non è modificabile dalla legislazione regionale.

La natura di principio fondamentale della disposizione contenuta nell'art. 16 della legge n. 689/1981 è infatti più volte stata affermata dalla stessa Corte costituzionale, la quale — in particolare con le sentenze n. 152 dell'8 maggio 1995 e n. 187 del 7 giugno 1996 — ha stabilito che a tale norma, per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale sia con riferimento alla previsione della possibilità di un pagamento della sanzione in misura ridotta, sia con riferimento alla determinazione di tale misura, che la stessa norma viene a indicare nell'importo più favorevole al soggetto intimato, da individuare attraverso la scelta tra le misure rappresentate dal terzo del massimo e dal doppio del minimo della sanzione edittale.

Peraltro, proprio con tali sentenze la Corte, in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale rispettivamente della legge della Regione Abruzzo n. 47/1984 e della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 9/1977, nella parte in cui non consentivano all'interessato di accedere al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta pari al doppio del minimo, nelle ipotesi di violazioni amministrative sanzionate esclusivamente con la previsione del massimo edittale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 16, legge n. 689/1981, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie);

Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, infine, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Toscana e comunicata al presidente del consiglio regionale della Toscana.

Firenze, addì 15 febbraio 1999.

Il pretore: MASCAGNI

00C0935

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651610/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEI
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51.

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA AR...
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrara
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 508.000</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 289.000</p> <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti provvedimenti legislativi:</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 416.000</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 231.000</p> <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti provvedimenti non legislativi:</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 115.500</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 69.000</p> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 107.000</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 70.000</p> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 273.000</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 150.000</p>	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 106.000</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 68.000</p> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 267.000</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 145.000</p> <p>Tipo F - Completo Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 1.097.000</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 593.000</p> <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <p style="margin-left: 20px;">- annuale L. 982.000</p> <p style="margin-left: 20px;">- semestrale L. 520.000</p>
---	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 182.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 0 0 *

L. 6.000